Codice	MO-231-002
Versione	01
Distribuzione	ALTEN Italia – documento ad uso interno ed esterno

APPROVATO DAL CDA IL 02/03/2023

INDICE

CAPITOLO 1 6

INTRODUZIONE GENERALE 6

1.1. Premessa 6

CAPITOLO 2 8

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 8

2.1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 8

2.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione 14

2.3. Regole generali 16

2.4. La struttura organizzativa 16

2.5. Il sistema delle deleghe e delle procure 17

2.6. Le procedure interne 17

2.7. I principi generali di controllo 18

2.8. I principi generali di comportamento 19

2.9. Procedure specifiche 21

2.10. I controlli dell'ODV 26

CAPITOLO 3 27

REATI SOCIETARI 27

3.1. Le fattispecie di reati societari 27

3.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati societari 30

3.3. Regole generali 31

3.3.1. Principi generali di controllo 31

3.3.2. I principi generali di comportamento 31

3.4. Procedure specifiche 32

3.5. I controlli dell'ODV 36

CAPITOLO 4 38

REATI INFORMATICI 38

4.1. Le fattispecie di reati informatici 38

4.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati informatici 44

4.3. Principi di comportamento e procedure specifiche 44

4.4. Sistema Informatico di ALTEN ITALIA S.p.a. 47
4.4.1. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) 47
4.4.2. Segregazione dei ruoli e delle responsabilità 48
4.5. I controlli dell'ODV 49
CAPITOLO 5 50
REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 50
5.1. Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 50
5.2. I processi e le attività sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 50
5.3. Regole generali: Sistema integrato Sicurezza e Ambiente 51
5.4. I principi di comportamento 52
5.5. I controlli dell'ODV 54
CAPITOLO 6 56
REATI AMBIENTALI 56
6.1. Introduzione 56
6.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati ambientali 57
6.3. Regole Generali 58
6.4. I controlli dell'ODV 59
CAPITOLO 7 60
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 60
7.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 60
7.2. Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del D. Lgs. n. 231/01. 64
7.3. Regole Generali 66
7.4. I controlli dell'OdV 67
CAPITOLO 8 69
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI 69
CONTANTI 69
8.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies1* del D.Lgs. n. 231/2001 69
8.2. Le Attività Sensibili in relazione ai reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti 72

8.3. Regole generali e principi di comportamento 73
8.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 73
8.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV 73
CAPITOLO 9 75
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 75
9.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale 75
9.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale 76
9.3. Regole Generali Principi generali di comportamento 76
9.4. I controlli dell'OdV 77
CAPITOLO 10 78
DELITTI TRANSNAZIONALI E REATI ASSOCIATIVI 78
10.1. Le fattispecie delittuose richiamate dall'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 78
10.2. Aree sensibili 78
10.3. I Controlli dell'OdV 78
CAPITOLO 11 80
REATI TRIBUTARI 80
11.1. Le fattispecie dei reati tributari 80
11.2. I processi e le attività sensibili in materia di reati tributari 82
11.3. Regole generali e principi generali di comportamenti 84
11.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 85
CAPITOLO 12 86
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 86
12.1. La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 87
12.2. I processi e le attività sensibili in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 88
12.3. Regole generali e principi generali di comportamento 88
12.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 88
CAPITOLO 13 90
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 90
13.1. Le fattispecie di reato connesse all'impiego di manodopera irregolare 90

13.2. Le aree sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 92
13.3. Regole generali e principi generali di comportamento 92
13.4. I controlli dell'ODV 93
CAPITOLO 14 94
CONTRABBANDO 94
14.1. Le aree sensibili in relazione ai Reati di contrabbando 95
14.2. Regole generali e principi generali di comportamento 96
14.3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 96

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE GENERALE

1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'Ente o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi (artt. 6-7 D. Lgs. n. 231/2001), costituiscono fonte di responsabilità per gli enti qualora risultino compiute nell'interesse o a vantaggio di questi ultimi.

In via del tutto esemplificativa e non esaustiva, l'analisi è stata condotta, fra l'altro, attraverso l'esame:

- ✓ dell'attività svolta da **ALTEN ITALIA S.p.a**.;
- ✓ della struttura organizzativa della Società.

Proprio in considerazione della natura dell'attività svolta da ALTEN, sono stati valutati come rilevanti (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa), ai fini della predisposizione del presente Modello, i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 agli artt. 24 e 25 (delitti contro la Pubblica Amministrazione); 25-*ter* (reati societari); 25-*septies* (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio); 24-*bis* (delitti informatici e trattamento illecito di dati); 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); 25-*quinquiesdecies* (reati tributari); 25-*undecies* (reati ambientali); 25-*quinquies* (reati contro la personalità individuale); *art* 25-*duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), reati transnazionali (artt. 3-10 L. n. 146 del 2006); 25-*sexiesdecies* (contrabbando); 25-*octies1* (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata di contro esclusa la rilevanza, ossia ragionevolmente non vi è il rischio di verificazione, degli altri reati previsti dal Decreto.

Si è ritenuto infatti che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera all'interno di **ALTEN ITALIA S.p.a**., nello svolgimento di una delle attività della stessa, rappresenti anche astrattamente un'ipotesi difficilmente configurabile.

Per le suddette ipotesi di reato, non riconducibili ad eventuali attività sensibili della Società, si ritiene sufficiente il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico e al documento dei "*Reati Presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001*" in allegato al Modello. Pertanto, la presente Parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in sezioni tenendo conto delle diverse tipologie di reati individuate.

Vengono di seguito indicate le attività "sensibili" che sono emerse dall'analisi dell'attività svolta da ALTEN a rischio commissione reati.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti e attività posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, nonché dai consulenti e dai partner di **ALTEN ITALIA S.p.a.**

Lo scopo di tale Parte Speciale è l'individuazione di regole di condotta alle quali tutti i soggetti sopra individuati sono tenuti a conformarsi al fine di prevenire il rischio connesso al verificarsi dei reati qui considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- indicare le procedure e i principi che i dipendenti, i componenti degli organi sociali, i consulenti e i partner devono osservare ai fini di una corretta ed efficace applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'OdV e ai soggetti che collaborano con tale organo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, gli strumenti necessari ai fini dell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

CAPITOLO 2

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti che possono intercorrere tra **ALTEN ITALIA S.p.a**. e la Pubblica Amministrazione.

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati" è collegata la responsabilità a carico della Società, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Agli effetti della legge penale rientra nell'ambito della Pubblica Amministrazione qualsiasi soggetto che:

- ✓ svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico;
- ✓ persegua, realizzi o gestisca interessi pubblici.

A titolo meramente esemplificativo e avendo riguardo all'operatività della Società; si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione:

- lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni;
- i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni;
- gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT);
- Enti Certificatori;
- l'Autorità Giudiziaria.

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "*Pubblico Ufficiale*" e/o di "*Incaricato di Pubblico Servizio*", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p. Ai sensi dell'art.357 c.p.:

"*[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Diversamente, in base all'art. 358 c.p.:

"[*I]. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

[II]. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In forza delle norme sopra menzionate, è possibile attribuire la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In genere, l'esercizio di una pubblica funzione amministrativa viene riconosciuto con riferimento ai soggetti che formano o concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico, che lo rappresentano di fronte ai terzi o che sono muniti di poteri certificativi.

La qualifica di incaricato di Pubblico Servizio è ravvisabile per esclusione, spettando ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale e che non consistono in semplici mansioni d'ordine o opere meramente materiali.

In ogni caso, non è necessariamente richiesta la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto della qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. N. 231/2001, nonché una breve esposizione delle possibili modalità attuative dei reati in esame.

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato Italiano o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano originariamente destinate. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per certi fini, (somme erogate per la formazione) si ometta di destinare le somme ottenute per tali finalità ed in particolare vi sia:

- impiego delle somme erogate in modo difforme rispetto alla destinazione vincolata del finanziamento;
- alterazione del contenuto della rendicontazione periodica dell'intervento/progetto finanziato;
- impedimento od ostacolo dello svolgimento dell'attività dei revisori, incaricati dall'ente pubblico erogante, nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza della documentazione della rendicontazione.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In tale fattispecie, diversamente da quanto accade nel caso del reato di malversazione a danno dello Stato, non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato e di poco impatto rispetto alle attività svolte .

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)

Il reato in oggetto si configura qualora, utilizzando raggiri o artifici e in tal modo inducendo in errore altri soggetti, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione della gara pubblica fornendo informazioni non veritiere.

Questa fattispecie di reato risulta essere di impatto per **ALTEN ITALIA S.p.a**., in considerazione del fatto del che la stessa partecipa a gare pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa in linea di principio attraverso l'intervento diretto sui registri informatici della P.A., a titolo esemplificativo:

- facendo risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione alle gare (ad esempio, l'iscrizione ad albi professionali);
- modificando dati fiscali/previdenziali di interesse di **ALTEN ITALIA S.p.a**., già trasmessi alla P.A.

In particolare, quest'ultimo punto fa riferimento, a titolo esemplificativo, agli adempimenti fiscali dei quali si occupa l'area *Finance* della Società (tra i quali, la redazione e il pagamento dei modelli F24 e delle tasse).

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità. Tale forma di reato ha un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. n. 231/2001.

Trattandosi di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente di **ALTEN ITALIA S.p.a.,** nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando delle rispettive posizioni, esigano prestazioni non dovute.

Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso di abuso della qualità di funzionario pubblico per costringere o indurre un soggetto terzo a dare o promettere denaro o altre utilità al fine di favorirlo rispetto ad altri nell'espletamento dell'attività di **ALTEN ITALIA S.p.a**. (ad esempio, nello svolgimento delle gare).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319/319-*bis* – 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi non dovuti per esercitare proprie funzioni o poteri, ovvero per omettere o ritardare, o aver omesso o ritardato, o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tali reati si differenziano dalla concussione e dalla induzione indebita a dare o promettere utilità in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione e nella induzione indebita il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato potrebbe sussistere, ad esempio, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Le principali modalità di realizzazione dei reati di corruzione, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso:
  - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute;
  - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata);
  - gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità;
- riconoscimento/promessa di altre utilità al Funzionario/Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso:
  - assunzione di persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
  - gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità;
  - stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con Funzionari Pubblici o soggetti da questi segnalati, al di fuori delle normali procedure di acquisto di consulenze/servizi o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose;
  - fornitura di prodotti a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi;
  - affidamento di lavori/attività manutentive/micro-fasi di attività produttive a persona legata al Funzionario/Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo, al di fuori delle normali procedure o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose;

- stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta;
- condizioni contrattuali favorevoli da cui derivi un beneficio in termini di "valutazione delle performance" a Soggetto Pubblico.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie precedenti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli dal soggetto privato, ovvero nel caso in cui quest'ultimo rifiuti di aderire alla richiesta o promessa di denaro o altra utilità proveniente dal funzionario pubblico.

Il reato in esame punisce la condotta di colui il quale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero con taluno dei soggetti indicati all'art.322-*bis* c.p., si faccia dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita con il funzionario pubblico ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, prevedendo un innalzamento della sanzione nel caso in cui tali fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tali ipotesi di reato punisce colui il quale commetta atti fraudolenti nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un tale contratto concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

L'articolo in esame estende l'applicazione dei reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) e istigazione alla corruzione attiva (art. 322 co. III e IV c.p.) ai casi in cui il soggetto attivo pubblico del reato appartenga ad enti, istituzioni o organi giurisdizionali dell'Unione Europea, della Corte Penale Internazionale o di organizzazioni internazionali, ovvero eserciti funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'ambito dei predetti enti, istituzioni ed organi, oltre che nell'ambito di altri Stati membri dell'UE, oppure non membri dell'UE quando – in tal caso – il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione.

La norma estende altresì l'applicazione dei reati di induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione – di cui agli artt. 319-*quater*, 321 e 322 co. I e II c.p. – ai casi in cui il denaro sia dato, offerto o promesso ai predetti soggetti o alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Delitti di peculato (art. 314 co. I c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando i rispettivi fatti di reato offendano gli interessi finanziari dell'Unione europea

Le ipotesi di reato indicate ricorrono nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio:

a) si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio (art. 314 c.p.);

b) nell'esercizio delle funzioni o del servizio riceve o ritiene indebitamente – per sé o per un terzo – denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui (art. 316 co. I c.p.), con un aggravio di pena nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000 (art. 316 co. II c.p.);

c) nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

- in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità

ovvero

- omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti (art. 323 c.p.),

salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Tali reati comportano l'estensione della responsabilità penale all'ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi soltanto qualora i rispettivi fatti-reato abbiano offeso gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Trattandosi di reati propri di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente di **ALTEN ITALIA S.p.a**., nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del soggetto qualificato pubblico il quale abbia realizzato le condotte tipiche descritte alle lettere a), b) e c) del presente punto.

2.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

È un'area di rischio molto significativa che comprende una pluralità di processi sensibili. Il rischio in ordine alla possibile commissione di tale fattispecie di reato nell'ambito dell'attività di **ALTEN ITALIA S.p.a.** deve ritenersi critico.

Sono stati analizzati e vengono di seguito indicati e descritti i processi sensibili ritenuti più a rischio nell'ambito delle diverse aree operative dell'attività della Società.

Pertanto, le attività ritenute sensibili in relazione ai reati verso la Pubblica Amministrazione all'interno di **ALTEN ITALIA S.p.a.**, sono le seguenti:

- **(Gestione) Contributi – Finanziamenti – Agevolazioni**

Tale area di attività è potenzialmente associabile ai reati di malversazione ai danni dello Stato (art.316-*bis* c.p.) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-*bis* c.p.), truffa in genere (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.). Tale area, che viene menzionata solo cautelativamente, include le attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute;

- **<u>Gestione dei contratti e dei rapporti con enti pubblici e gestione delle attività di assistenza e di supporto</u>**

Tali aree di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione (artt. 318 – 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 1 e 3 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.), frode in pubbliche forniture (art. 356

c.p.). In caso di svolgimento delle attività tramite sistemi informatici, sono altresì potenzialmente associabili alla frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione (ad esempio, in caso di partecipazione a gare "on-line") (art. 640-*ter* c.p.). Tali aree comprendono, a titolo esemplificativo:

- ✓ ricerca e individuazione di nuove opportunità di business e presentazione dei beni presso i potenziali clienti pubblici o assimilabili (viste ai clienti; attività di scouting, ecc.);
- ✓ gestione dei contatti con il cliente pubblico o assimilabile in fase negoziale in merito alla richiesta di chiarimenti (ad esempio, sulle specifiche indicate nei bandi di gara);
- ✓ trattative e negoziazione dei contratti di fornitura di beni e servizi con il cliente pubblico o assimilabile;
- ✓ predisposizione dell'offerta tecnica ed economica e della documentazione amministrativa; partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte;

- ✓ partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione e gestione delle relative attività (ivi compresa la qualificazione);
- ✓ esercizio dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione Unico;
- ✓ gestione in genere dei rapporti con il cliente pubblico o assimilabile;
- ✓ selezione, negoziazione dei contratti e gestione rapporti con società partner e gestione dei rapporti in genere con funzionari pubblici;
- ✓ esercizio del potere di rappresentanza e di firma sociale.

➢ **Gestione dei rapporti con enti pubblici a qualunque titolo**

ivi compresi; (i) gestione degli adempimenti di legge (es. in materia di personale, sicurezza, privacy, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e richiesta autorizzazioni; (ii) gestione ispezioni, verifiche e controlli da parte di enti pubblici (es., Asl, Inps, Inail, Ispettorato Lavoro, GdF, Agenzia delle Entrate); (iii) gestione contatti con forze dell'ordine e organismi militari; (iv) gestione certificazioni / omologazioni e simili; (v) gestione contatti con Autorità di vigilanza o Autorità garanti; (vi) gestione finanziamenti; (vii) selezione e gestione rapporti con partner agenti / fornitori / consulenti; (viii) organizzazione di eventi, fiere e manifestazioni; (ix) gestione della sicurezza dei sistemi informatici.

Tali aree di attività sono potenzialmente associabili ai reati di corruzione (artt. 318 – 321 del Codice Penale), istigazione alla corruzione (art. 322 commi 1 e 3 del Codice Penale) e truffa ai danni dello Stato (art. 640 del Codice Penale) e in alcuni casi anche i reati societari. Tali aree includono, a titolo esemplificativo:

- ✓ **Gestione del personale e degli adempimenti di legge** (come, ad esempio, in caso di costituzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro e/o per il personale rientrante nelle categorie protette);
- ✓ **Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria;**
- ✓ **Gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro**;
- ✓ **Gestione dei contenziosi in genere, ivi compresa la gestione dei rapporti con i legali e con l'autorità giudiziaria** (con il supporto delle altre funzioni coinvolte);
- ✓ **Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione**;
- ✓ **Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici** (ivi compresi, a titolo esemplificativo, GdF, uffici IVA, Commissioni tributarie, INPS, INAIL, Asl, Ispettorato del lavoro, ufficio disabili, VVdF, polizia, arma dei carabinieri, Commissioni Ispettive, Comitati Tecnici Ministeri, infrastrutture pubbliche ecc.);
- ✓ **Gestione attività relative ad eventi, fiere, manifestazioni, eventuali sponsorizzazioni, concorsi a premi ed iniziative benefiche a favore di enti pubblici e/o che prevedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti pubblici** (con il supporto delle funzioni aziendali interessate);
- ✓ **Gestione dei sistemi informatici;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con il medico competente ai fini della sicurezza;**
- ✓ **Gestione dei rapporti e degli adempimenti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza** (il Garante della Privacy, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Registro delle Imprese, ecc.) e delle eventuali verifiche ispettive previste nella normativa di riferimento;
- ✓ **Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i partner, fornitori e consulenti o collaboratori** (ivi compresi a titolo esemplificativo, partner commerciali, dealer);

- ✓ **Esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi, relativi al personale dipendente, ai partner, fornitori, consulenti e ai collaboratori; l'esecuzione di pagamenti relativi a procedure di mobilità o di ristrutturazione aziendale;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso** (civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo, penale, ecc.) in tutti gli stati e gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività. Tale area di attività è potenzialmente associabile ai reati di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* del Codice Penale) ed include, a titolo esemplificativo: la gestione dei contenziosi e dei rapporti con i giudici, i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario e la nomina dei legali;
- ✓ **Gestione Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali (in particolare, INPS e INAIL) con adempimento di quanto previsto dalla relativa disciplina e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con enti certificatori;**
- ✓ **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni:** si tratta dell'attività connessa agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e ai relativi rapporti con le Autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni (D. Lgs. N. 81/2008)**;**
- ✓ **Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici**: si tratta delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti. Rientrano nel processo anche i rapporti con soggetti pubblici in occasione di ispezioni da parte di organi di controllo ambientali;
- ✓ **Gestione dei flussi finanziari**: l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- ✓ **Gestione attiva degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e organizzazione di concorsi a premi**: si tratta dell'attività di spesa relativa a omaggi e liberalità e sponsorizzazioni (fiere, convegni, ecc.) per la promozione dell'immagine di **ALTEN ITALIA S.p.a.** oltre che per i concorsi a premi organizzati dalla società.

2.3. Regole generali

Il perseguimento della finalità di prevenzione dei reati in esame ha richiesto un'attenta analisi dei meccanismi di funzionamento e di controllo in essere all'interno di **ALTEN ITALIA S.p.a.**, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale.

2.4. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di **ALTEN ITALIA S.p.a.** rispetta i requisiti di:

- formalizzazione e chiarezza;

- comunicazione e separazione dei ruoli; in particolare, per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza e definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, regole comportamentali e procedure) improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, dei poteri e delle relative responsabilità.

2.5. Il sistema delle deleghe e delle procure

La **delega** rappresenta l'atto di attribuzione di funzioni e compiti, il quale rientra all'interno del sistema di comunicazioni organizzative.

La **procura**, invece, si definisce come l'atto giuridico unilaterale con il quale la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti fondamentali che il sistema di deleghe e procure adottato da **ALTEN ITALIA S.p.a.** possiede sono i seguenti:

- tutti i soggetti che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A. sono dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi corrisponde una delega interna che descrive il relativo potere di gestione;
- le deleghe coniugano ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione idonea nell'organigramma aziendale;
- ciascuna delega definisce in modo specifico e inequivocabile:
  - ✓ i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - ✓ il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - ✓ gli eventuali altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- al delegato sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura prevede esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- il sistema delle deleghe e delle procure è sempre tempestivamente aggiornato.

2.6. Le procedure interne

Le procedure interne di **ALTEN ITALIA S.p.a.** hanno le seguenti caratteristiche:

- ➢ separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che prende la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto al quale è affidato il controllo dell'intero processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- ➢ traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);

- adeguato livello di formalizzazione.

Tutti i processi interni alla Società hanno un articolato sistema interno costituito da procedure e pratiche operative.

2.7. I principi generali di controllo

La Società potrebbe trovarsi a gestire relazioni dirette o indirette con:

- ✓ autorità giudiziarie
- ✓ funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per gestire le attività inerenti all'esecuzione di adempimenti istituzionali, richiesta di autorizzazioni (es. gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzie Fiscali, con le Camere di Commercio per l'esecuzione delle attività inerenti al registro delle imprese; etc.);

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono individuarsi le seguenti attività:

- gestione di accertamenti presso la Società da parte di Autorità Giudiziarie o di Autorità di Controllo;
- predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari/addetti competenti di documentazione societaria;
- rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, epistolari o verbali.

Con riguardo alla gestione degli adempimenti nei confronti delle Agenzie Fiscali, potrebbe presentarsi occasione per la commissione dei seguenti reati: *i)* "*truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico*" in caso di esibizione di documenti incompleti e/o comunicazione di dati falsi o alterati al fine di ottenere il pagamento di imposte minori, *ii)* "*corruzione*" nell'ipotesi di dazione di denaro o altre utilità a un funzionario dell' AdE al fine di alterare i dati di debiti fiscali della Società.

Pertanto, i principi generali di controllo alla base degli strumenti e delle metodologie da istituire per definire le procedure specifiche di controllo sono i seguenti:

- definizione di un *corpus* di principi generali di riferimento per regolamentare le attività;
- individuazione formale del responsabile dell'attività/operazione sensibile ai fini del contatto con soggetti operanti nella P.A. (si tratta del soggetto che gestisce l'operazione e quindi deve esserne il referente);
- definizione di una procedura di comportamento da adottare in occasione dello svolgimento dell'attività potenzialmente a rischio reato;
- mantenimento di una traccia dell'operazione tramite una "scheda di evidenza" da cui risultino: soggetti coinvolti e ruoli esercitati; cronologia delle attività poste in essere per la realizzazione dell'operazione sensibile;
- segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- divieto di stipula di contratti in autonomia con la P.A. da parte del soggetto che vi intrattiene rapporti o effettua negoziazioni;
- divieto di effettuare pagamenti in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- divieto di conferire incarichi di consulenza o similari in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;

- divieto di concessione di qualsiasi tipo di utilità in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- divieto di effettuare assunzioni in autonomia da parte del soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la P.A.;
- controllo dei potenziali conflitti di interesse dei dipendenti della società con anche un ruolo attivo nella P.A.;
- controllo degli eventuali consulenti esterni coinvolti nei rapporti con la P.A.

2.8. I principi generali di comportamento

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di **ALTEN ITALIA S.p.a.** in via diretta, nonché i dirigenti, dipendenti, consulenti e partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. basati sui criteri di massima correttezza e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché del sistema di procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività implicanti l'instaurazione di rapporti tra la società e i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- adempiere – specificatamente per gli amministratori e i sindaci – ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la massima diligenza e nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, e di attivarsi al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose per la società, i soci e i creditori;
- conservare in archivio tutta la documentazione afferente all'attività aziendale nelle aree "a rischio", sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e nelle modalità richieste dalla normativa sulla privacy;
- monitorare i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione attraverso la comunicazione dei dati relativi ad ogni operazione "a rischio" agli appositi responsabili delle singole aree, per consentire la piena trasparenza di ogni operazione ed il relativo controllo da parte dell'Organo di Controllo;
- segnalare, tramite report scritti, inviati al responsabile dell'area "a rischio" e/o all'Organo di Controllo, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;
- applicare i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di

operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- non dare seguito ad eventuali attività di concussione da parte di un pubblico funzionario, ed anzi segnalarle ai vertici della Società unitamente a qualsiasi attività sospetta, con riferimento ai reati verso la P.A., riscontrata nello svolgimento della propria mansione.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi generali, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata per attuare i principi di riferimento previsti dalla presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore della società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A.;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione all'interno del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, qualora essi eccedano le normali pratiche commerciali;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- favorire, nei processi di assunzione di personale, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- effettuare qualsivoglia tipo di pagamento tramite contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative

eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti[1];

- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari della presente parte speciale di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve:
- non dare seguito alla richiesta;
- fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'OdV.
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formale richiesta di parere all'OdV.

2.9. Procedure specifiche

I rapporti con P.A., autorità di controllo e autorità giudiziarie, anche se intrattenuti in nome e per conto di **ALTEN ITALIA S.p.a.** devono essere sottoposti al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della rimozione delle anomalie riscontrate ed evidenziate nei rapporti delle autorità e accerta l'efficacia delle azioni intraprese a seguito dei rilievi evidenziati.

In particolare:

- in caso di richiesta integrazione di fondi, l'esigenza specifica deve essere documentata e motivata con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di gestione di accertamenti presso la Società da parte di Autorità Giudiziarie o di Autorità di Controllo, di predisposizione e trasmissione a pubblici funzionari/addetti competenti di

[1] A titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria.

documentazione societaria, di rilascio di dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, ogni flusso informativo in entrata ed uscita (epistolare o verbale) deve essere documentato e verbalizzato;
- in caso di accertamenti presso la sede della Società, la verifica deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla procedura interna in materia di ispezioni da pare della P.A.
- in caso rilievi da parte della P.A. a seguito degli accertamenti presso la sede della Società, il Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente informato degli stessi e di eventuali prescrizioni o eccezioni rilevate tempo per tempo dall'Autorità;
- deve essere archiviata e conservata la documentazione di competenza prodotta nell'ambito della gestione dei rapporti con le autorità, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico;

Aree sensibili:

- **Nella gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi e altro.**

La gestione dei rapporti con soggetti pubblici è considerata un'attività sensibile nell'ambito dell'operatività di **ALTEN ITALIA S.p.a.** per il rischio di commissione dei reati verso la P.A.

I principali rapporti in essere sono i seguenti:

- rapporti con la P.A. locale per permessi e autorizzazioni;
- rapporti con la P.A. in qualità di cliente (ad esempio, il Ministero della Difesa);
- rapporti con Consorzi di Enti Pubblici nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio, CSI Piemonte);
- rapporti con l'ASL;

- **Nei contatti con soggetti pubblici nell'ambito di adempimenti, verifiche e ispezioni.**

Una seconda attività sensibile è rappresentata dal contatto con soggetti pubblici nell'ambito di adempimenti, verifiche e ispezioni.

Allo scopo di ridurre il rischio reato connesso allo svolgimento di tali attività, è necessario prevedere quali specifici e ulteriori standard di controllo:

- un'idonea verbalizzazione dei controlli subiti e del loro iter gestionale;

-una chiara identificazione del soggetto aziendale responsabile del contatto o della gestione del controllo subito.

<u>Nell'approvvigionamento di beni e servizi</u>

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi assume rilievo nell'ambito dei potenziali reati verso la P.A. in quanto può essere lo strumento per realizzare eventi corruttivi.

Il processo acquisti della società **ALTEN ITALIA S.p.a.** prevede:

- ✓ la preventiva qualificazione dei fornitori;
- ✓ il monitoraggio e la valutazione degli stessi e delle prestazioni di beni e servizi fornite;
- ✓ la definizione del budget per gli acquisti, con relative competenze;
- ✓ la formalizzazione contrattuale, con relative competenze;
- ✓ le procedure relative a servizi e consulenze in modo specifico;

- ✓ i successivi controlli fino al pagamento del fornitore.

Sono altresì previsti standard interni finalizzati, attraverso la previsione di una clausola standard che vincoli il fornitore professionista che rappresenta all'esterno l'azienda all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da **ALTEN ITALIA S.p.a.**

Tali standard di controllo sono quelli ritenuti necessari per prevenire il verificarsi dei rischi-reato verso la P.A.

- **Gestione processi di sottoscrizione di mandati a professionisti legali**

La sottoscrizione di mandati a professionisti legali o consulenti potrebbe prestarsi alla commissione di reati di "corruzione" o "induzione indebita a dare o promettere utilità" attraverso il conferimento strumentale di incarichi in favore di soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un indebito vantaggio. I contratti / lettere di incarico dei professionisti legali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. N. 231/2001, delle disposizioni di legge contro la corruzione e di impegno al loro rispetto; in particolare, al professionista legale, in fase di contrattualizzazione, deve essere ribadito che non deve dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario.

Pertanto è necessario che ci sia accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione del processo di selezione dei professionisti e che i compensi corrisposti agli stessi trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o nel valore della controversia rapportato alle tariffe professionali applicabili, senza scostamenti rilevanti rispetto ai preventivi;

- **Gestione di spese di rappresentanza e omaggi**

Nell'ambito di tale processo si precisano le seguenti definizioni:

- "omaggi": elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni. Se provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, per definirsi tali secondo istruzioni ANAC, non devono superare, in un anno solare, in via orientativa il valore di 150 euro;

- "spese di rappresentanza": spese sostenute dalla Società nell'espletamento delle relazioni commerciali (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.). Se provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, per definirsi tali secondo istruzioni ANAC devono avere un prezzo contenuto .

Il processo di gestione di omaggi e spese di rappresentanza potrebbe essere strumentale alla commissione di reati di "corruzione" o "induzione indebita a dare o promettere utilità". Infatti, la Società, attraverso una gestione poco trasparente al riguardo potrebbe consentire il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società o enti controparti o in relazione con la Società, al fine di favorire interessi della Società, ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

La società fa ricorso alla Procedura "*Gestione Omaggi*", che prevede che l'offerta o l'accettazione di omaggi e atti di cortesia devono essere regolate dalle linee guida conformi alla policy aziendale a cui si rimanda integralmente e della quale si riportano:

I principi:

- Legalità;
- Contesto;
- Circostanze:;
- Buona fede:;
- Valore modico o proporzionato;
- La natura eccezionale e non ricorrente;
- Trasparenza.

Gli obblighi:

- Vietare omaggi o atti di cortesia che siano stati espressamente richiesti o che siano condizionati al verificarsi di un determinato evento;
- autorizzare omaggi e atti di cortesia connessi ad attività professionali che siano modici, proporzionati e dati senza la previsione di nessun tornaconto;
- richiedere che omaggi e atti di cortesia che superano gli standard ALTEN siano condivisi via e-mail ai vertici aziendali, al fine della predisposizione di un'autorizzazione preventiva.

È comunque necessario che la società proceda ad una verifica campionaria, almeno annuale, e che gli omaggi siano:

- fondati su concrete ed oggettive esigenze aziendali, nonché su circostanze eccezionali;
- improntati a criteri di decoro, sobrietà, economicità, inerenza e congruità;
- congrui al contesto nel quale vengono elargiti (a titolo esemplificativo, le celebrazioni di fine anno, così come eventi diversi in altre culture, possono essere tradizionalmente un momento in cui tenere un comportamento meno rigoroso);
- di modico valore, in relazione alle prassi aziendali, non idoneo ad influenzare la volontà di chi li riceve e devono rientrare solo nell'ambito di rapporti di cortesia.

Le verifiche effettuate periodicamente da parte del Consiglio di Amministrazione sono documentate e archiviate.

Con riferimento alle spese di rappresentanza per i pranzi e le cene aziendali, la procedura "Gestione Omaggi" autorizza i pranzi e le cene di modico valore, offerti o ricevuti in contesti commerciali con l'intento di trattare questioni legate al business.

Non è necessario definire un limite accettabile al valore di pranzi e cene offerte. La ragionevolezza tiene conto della natura delle mansioni svolte dall'offerente e dal beneficiario.

In ogni caso è necessario fornire dettagli circa il numero dei commensali e il nominativo degli stessi .

E' obbligatorio segnalare per e-mail all'Amministratore Delegato circostanze sospette come l'accettazione di pranzi e cene di valore eccessivo e l'ipotesi in cui il pranzo/cena viene offerto o ricevuto dallo stesso

soggetto più volte. In questi casi, nell'e-mail devono essere indicati tutti i dettagli dell'offerta (origine, natura, prezzo, motivo ecc).

- **Nell'assunzione di personale**

Anche l'attività di assunzione di personale assume rilievo nell'ambito dei potenziali reati verso la P.A. in quanto può essere lo strumento per realizzare eventi corruttivi.

In merito, la società **ALTEN ITALIA S.p.a.** fa ricorso alla Procedura di Gestione del personale che prevede:

- la formalizzazione dell'aspetto etico-comportamentale quale criterio di selezione e valutazione del personale e il divieto di favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo, con indicazione delle modalità operative in caso di presenza di potenziali conflitti di interesse, ed inserendo specifiche indicazioni volte ad evidenziare eventuali rapporti di parentela o coniugio con soggetti appartenenti alla P.A.;
- precisa definizione dei ruoli, dei compiti, dei poteri attribuiti e dei soggetti responsabili nella selezione e gestione del personale;
- costruzione di un sistema strutturato di valutazione dei candidati, nonché della relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno condotto alla scelta/esclusione del candidato;
- individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività di selezione del personale e attribuzione delle relative responsabilità;

- definizione delle modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività in esame, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate e la reperibilità dei documenti;

- **Nelle richieste e nell'impiego di finanziamenti e contributi pubblici**

Le attività sensibili in questione vengono individuate solo in via cautelativa, e sono relative alla richiesta e all'impiego di finanziamenti e contributi pubblici, rilevando ai fini dei reati di cui agli articoli 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p..

Pur non assumendo un rilievo significativo nel contesto specifico di **ALTEN ITALIA S.p.a.** tali attività, nel caso in cui dovessero essere poste in essere sarà necessario formalizzare specifiche disposizioni aziendali. In particolare sarà necessario prevedere i seguenti standard di controllo:

-segregazione dei ruoli nella gestione di contributi pubblici tra chi chiede, chi gestisce e chi rendiconta;

-presenza di un'autorizzazione formale per la richiesta di erogazioni pubbliche, con limiti, vincoli e responsabilità;

-attribuzione formale di responsabilità per la gestione del finanziamento e della rendicontazione;

-controllo finanziario della ricezione e del corretto utilizzo dei finanziamenti ottenuti;

- report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e sull'utilizzo delle erogazioni pubbliche.

- **Nella gestione di procedimenti giudiziari**

L'attività sensibile in questione rileva ai fini dell'articolo 319-*ter* c.p., relativo alla corruzione in atti giudiziari e, pur non assumendo allo stato un rilievo significativo nel contesto specifico, non risulta tuttavia gestita attraverso una disposizione aziendale specifica e formalizzata, estesa ai consulenti legali esterni coinvolti.

In particolare, la regolamentazione della attività in questione deve prevedere:

- l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e giudiziale;

-le modalità di selezione dei consulenti legali esterni di cui la società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni alla base della scelta, nonché delle modalità di gestione e controllo sull'operato dei professionisti;

-l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;

-massima attenzione circa la veridicità e la correttezza delle informazioni e dei dati indicati nella documentazione predisposta, nonché in merito alla conservazione, in un apposito archivio, della documentazione relativa agli incarichi conferiti.

2.10. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.:**

-verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la P.A.;

-verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;

-vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;

-verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;

-decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;

-sovrintende il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo all'Consiglio di Amministrazione le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

CAPITOLO 3

REATI SOCIETARI

3.1. Le fattispecie di reati societari

L'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare in astratto un beneficio alla società.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati in esame.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questi reati si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

L'art. 2621 *bis* c.c. prevede una pena inferiore per i casi di lieve entità, valutati tenuto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui le condotte di false comunicazioni sociali riguardino società le cui dimensioni non superino i seguenti limiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In tale seconda ipotesi, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2622 c.c. prevede un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata con pena maggiore, nel caso in cui i fatti di false comunicazioni sociali relative alla esposizione o omissione dei fatti materiali siano commessi nelle società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, dalle loro

società controllanti, da quelle richiedenti l'ammissione alla negoziazione in tali mercati ovvero da società che facciano appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscano.

Anche in tal caso, la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La casistica di false comunicazioni sociali è ampia e variegata: si pensi, ad esempio, ***i)*** *al caso in cui venga iscritto a bilancio un credito in realtà inesigibile, senza procedere alla svalutazione in accordo con i principi contabili, oppure* ***ii)*** *al caso in cui venga sopravvalutata una immobilizzazione immateriale (ad es. il marchio) per celare una perdita di esercizio.*

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura quando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Tale condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri artifici. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione anche simulata, dei conferimenti ai soci, o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, anche se i soci beneficiari della restituzione possono concorrere al reato.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta in esame si realizza qualora si ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguito o destinati per legge a riserva, ovvero si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari possono concorrere al reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, in modo da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge o che cagionino un danno ai creditori. Soggetti attivi sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

La norma sanziona l'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di società i cui titoli siano diffusi fra il pubblico dei risparmiatori, i

quali, in violazione dell'art. 2391 c.c., non abbiano dato adeguata comunicazione agli altri amministratori o ai soci di vantare un proprio interesse in un'operazione economica e negoziale condotta dalla società e sempre che dalla predetta omissione della comunicazione siano derivati danni alla società o a terzi soggetti.

Il caso tipico è generalmente quello dell'acquisto da parte della società di un immobile di proprietà di uno degli amministratori; in questa situazione, è evidente che l'interesse della società acquirente e quello dell'amministratore alienante sono contrapposti, in quanto la società ha interesse ad acquistare al minor prezzo possibile e l'amministratore a vendere al prezzo più alto possibile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando: viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La norma prevede una sanzione per l'ipotesi in cui amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori pongano in essere o ottengano una dazione di denaro o altra utilità (o ne accettino la promessa) per compiere o omettere un atto del proprio ufficio, in violazione dei propri obblighi. La stessa pena si applica a chi svolge funzioni direttive, mentre è prevista una sanzione più mite se il fatto è commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in precedenza indicati.

Anche la condotta del corruttore è soggetta a sanzione penale.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

La norma punisce sulla base del duplice schema di:

- istigazione attiva: chiunque, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebiti ai dirigenti della società o dell'ente privato, e l'offerta o la promessa non siano accettate;

- istigazione passiva: l'intraneo (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, o comunque chi svolge funzioni direttive all'interno di una società) che sollecita una promessa o dazione di denaro

o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi e tale proposta non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura qualora, con atti simulati o frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato in esame può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura qualora si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due tipologie di condotta finalizzate a ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte nei confronti delle società che alle stesse sono sottoposte:

- attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non veritieri relativi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime. Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

3.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati societari

L'analisi dei processi posti in essere da **ALTEN ITALIA S.p.a.** ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

In conseguenza di ciò, le aree ritenute sensibili in relazione ai reati societari sono le seguenti:

a) **Gestione contabile e supporto al bilancio**;
b) **Predisposizione e approvazione del bilancio**;
c) **Calcolo delle imposte e adempimenti fiscali**[2];

[2] Sebbene si tratti di Attività Sensibile principalmente rilevante ai fini del rischio di commissione dei reati tributari (v. infra, cap. 4), se ne ravvisa la rilevanza anche ai fini del presente capitolo, in ragione delle potenziali interconnessioni tra le diverse

d) **Comunicazione di notizie societarie e finanziarie al pubblico**;
e) **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione**;
f) **Sottoscrizione di mandati a consulenti tecnici, legali e altri in budget**;
g) **Benestare per affidamento incarichi consulenziali extra budget**;
h) **Pagamento consulenti tecnici, legali e altri professionisti**;
i) **Gestione spese di trasferta e rimborsi spese** (in relazione ai reati di cui agli artt. 2635-2635 *bis* c.c., quali possibili strumenti per la dazione corruttiva);
j) **Gestione delle operazioni con parti correlate ed in conflitto di interessi**;
k) **Attività di indirizzo, direzione e coordinamento verso le società del Gruppo ALTEN**.

Con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali, **ALTEN ITALIA S.p.a.** è supportata da un consulente esterno, il quale collabora con la Società per garantire l'osservanza delle regole e dei principi di seguito esposti.

3.3. Regole generali

3.3.1. Principi generali di controllo

I principi generali di controllo, alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per definire le procedure specifiche di controllo, sono i seguenti:

- severa separazione delle attività, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure, norme e circolari formalizzate allo scopo di fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché di identificare le modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e diffusi all'interno della società;
- tracciabilità di ogni operazione relativa a ciascuna attività sensibile individuata, mediante idonea registrazione di ogni fatto aziendale compiuto. In tal modo è possibile verificare a posteriori il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle attività sensibili in esame.

3.3.2. I principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

---

fattispecie e, soprattutto, dei presidi. Si pensi al ricorso da parte di una società in crisi di liquidità, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, con cessione del credito ad un istituto di credito e utilizzo di quelle fatture da parte del ricevente per la detrazione IVA. Una condotta di questo genere è finalizzata, da un lato, a simulare condizioni economiche della società migliori di quelli reali (rilevante *ex* art. 2621 c.c.), dall'altro a consentire un'indebita detrazione di Iva a terzi (rilevante *ex* art. 8 d.lgs. n. 74/2000).

Tutti i Destinatari del presente Modello devono pertanto rispettare scrupolosamente le leggi in vigore e i seguenti principi di carattere generale:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei sistemi di controllo interno e delle procedure aziendali, in tutte le operazioni finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, allo scopo di fornire un'informazione veritiera e corretta circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- ✓ effettuare prestazioni o riconoscere compensi a vantaggio dei consulenti esterni o dei *partners* che non trovino adeguata giustificazione, sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico ricevuto; a tal fine, le prestazioni di cui alle fatture emesse devono essere oggetto di puntuale verifica, così da accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile;
- ✓ indicare o inviare dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, per l'elaborazione o l'inserimento dei dati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali;
- ✓ garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico della Società, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando qualsiasi forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- ✓ evitare di diffondere notizie false sulla società o di porre in essere operazioni simulate;
- ✓ garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti, accurate e complete;
- ✓ improntare le attività e i rapporti con le altre società del gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza in modo da garantire il rispetto delle leggi, nonché dei sistemi di controllo interno e delle procedure aziendali.

3.4. Procedure specifiche

Come chiarito nella parte introduttiva, nel presente paragrafo sono inserite alcune procedure specifiche che devono essere seguite, a livello comportamentale, per la prevenzione del rischio-reato su processi che necessitano di adeguati e specifici presidi.

Predisposizione, redazione e approvazione del bilancio di esercizio

Calcolo delle imposte e adempimenti fiscali

Con riguardo a tali processi amministrativo-societari potrebbero presentarsi occasioni, ad esempio, per la commissione del reato di "*false comunicazioni sociali*", nel caso in cui vengano rappresentati fatti amministrativi, gestionali e, in generale, aziendali, anche con alterazione delle imposte, non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, oppure in caso di omissione dei

suddetti fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, con conseguente elisione delle garanzie per soci e terzi.

Una gestione non trasparente del processo di bilancio o di diffusione al pubblico, autorità giudiziarie o di controllo, infatti, potrebbe indurre in errore i destinatari delle informazioni nel caso in cui vengano diffusi dati falsi o occultate notizie, anche incidendo in modo significativo sull'affidamento che i destinatari o gli stakeholder in genere possono riporre in una razionale e corretta gestione patrimoniale della Società e dei patrimoni separati affidati in gestione.

Il processo di redazione del bilancio rileva di per sé anche ai fini dei reati di cui agli articoli 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.

Nell'ottica di porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni societarie e finanziarie per permettere ai terzi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria è fatto divieto di redigere documenti incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

Con riferimento al processo di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria deve essere garantita la completa tracciabilità di ogni operazione contabile. Tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene debitamente archiviata e conservata almeno per 10 anni anche tramite conservazione digitale a norma.

Allo scopo di prevenire possibili eventi corruttivi rilevanti *ex* artt. 2635/2635-*bis* c.c. vengono definiti in modo univoco e formalizzato i seguenti standard di controllo:

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio;
- le modalità operative per la contabilizzazione delle poste di bilancio;
- le modalità operative di validazione dei dati che confluiscono nel bilancio;
- le istruzioni di chiusura contabile;
- l'interazione e le riunioni tra i Responsabili delle Aree Amministrazione e Finanza con il Consiglio di Amministrazione lungo l'iter di formazione del bilancio;
- le attività di formazione rivolte agli addetti alla redazione del bilancio e degli altri documenti ad esso connessi.

Potrebbero presentarsi occasioni anche per la commissione del reato di "falso in prospetto". Una gestione non trasparente del processo di bilancio o di diffusione al pubblico, autorità giudiziarie o di controllo, infatti, potrebbe indurre in errore i destinatari delle informazioni nel caso in cui vengano diffusi dati falsi o occultate notizie, anche incidendo in modo significativo sull'affidamento che i destinatari o gli stakeholder in genere possono riporre in una razionale e corretta gestione patrimoniale della Società e dei patrimoni separati affidati in gestione.

Il processo di redazione del bilancio rileva ai fini dei reati di cui agli articoli 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali, nonché dei consulenti e partner di **ALTEN ITALIA S.p.a.** di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, allo scopo di fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nel principio di porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni societarie e finanziarie per permettere ai terzi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria è fatto divieto di redigere documenti informativi incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati.

È in particolare fatto divieto di redigere documenti informativi incompleti e/o contenenti dati falsi o alterati; ciò nel principio di porre la massima attenzione ed accuratezza in ogni attività finalizzata all'acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e di informazioni societarie e finanziarie per permettere ai terzi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Con riferimento al processo di predisposizione dei documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, deve essere garantita la completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo; tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene debitamente archiviata e conservata almeno per 10 anni.

Allo scopo di prevenire possibili eventi corruttivi vengono definiti in modo univoco e formalizzato i seguenti standard di controllo:

- ✓ i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio;
- ✓ le modalità operative per la contabilizzazione delle poste di bilancio;
- ✓ le modalità operative di validazione dei dati che confluiscono nel bilancio;
- ✓ le istruzioni di chiusura contabile;
- ✓ l'interazione e le riunioni tra l'Ufficio Amministrazione, l'area Finance e il Consiglio di Amministrazione lungo l'iter di formazione del bilancio;
- ✓ le attività di formazione rivolte agli addetti alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi.

I soggetti aziendali operanti in posizione apicale e subordinata sono tenuti a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- ✓ osservare una condotta improntata a principi etici di correttezza, veridicità e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, al fine di fornire al socio unico informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili;
- ✓ effettuare registrazioni contabili in modo accurato, corretto e veritiero;
- ✓ registrare operazioni con un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "*in primis*" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata;
- ✓ gli amministratori e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa sono tenuti a redigere i suddetti documenti in piena rispondenza ai principi e ai criteri previsti dalla legge e, in particolare, in modo chiaro, veritiero, corretto e rispettoso del principio della prudenza;
- ✓ ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione contabile adottati e delle relative modalità di applicazione deve essere prontamente segnalata al responsabile dell'area "a rischio", affinché il predetto la riferisca all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ prestare una particolare attenzione in sede di stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia

necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge;

- ✓ astenersi dal porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es. mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- ✓ i dati e le informazioni fornite da ciascuna funzione, al fine della redazione dei documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere interpretati in conformità ai criteri contabili utilizzati per la elaborazione dei dati medesimi, devono essere forniti al Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della tempistica stabilita dalla stessa Direzione, nonché devono essere trasmessi alla Direzione Generale, garantendo l'identificazione dei soggetti che hanno provveduto alla elaborazione degli stessi.

Nelle operazioni relative a capitale, utili e riserve ALTEN ITALIA S.p.a.

Nelle operazioni di **ALTEN ITALIA S.p.a.** concernenti conferimenti, distribuzione o acconti relativamente agli utili, riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, acquisto/vendita di azioni proprie, trasformazioni, riduzione del capitale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione può darsi luogo alla commissione dei reati di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 c.c., che si caratterizzano per alcuni fattori comuni:

- hanno una natura specifica e non ordinaria: i reati indicati caratterizzano specifici ed eventuali momenti della vita sociale di natura non ordinaria, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- afferiscono soggetti apicali: i Consiglieri di Amministrazione (tutti i reati indicati salvo art 2633 c.c.), i liquidatori (art 2633 c.c.), il socio unico (art 2632 c.c.).

ALTEN ITALIA S.p.a. si è attenuta alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In ogni caso, la Società osserva le seguenti regole:

- gli amministratori e il socio unico **ALTEN EUROPE S.A.R.L.** devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, dei terzi;
- deve essere sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente all'istruzione della pratica;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, i soggetti responsabili della contabilizzazione devono verificare preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione

rilevante, ai fini dei conferimenti di beni in natura o crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Le attività sottostanti sono in gran parte già disciplinate dalla legge e ben si adattano a una gestione unitaria sotto il profilo dei soggetti coinvolti e specifica sotto il profilo del concreto *iter* attuativo.

Gestione dei rapporti con il Socio unico ed i Sindaci

Le figure aziendali che operano in posizione apicale e subordinata sono tenute a rispettare le seguenti norme di condotta, che avranno carattere cogente:

- il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare con diligenza l'attività di controllo e monitoraggio demandatagli, dando atto in termini veritieri della situazione economico - patrimoniale della società;
- è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà del socio unico;
- è fatto obbligo di conservare in archivio tutta la documentazione afferente all'attività aziendale nelle aree "a rischio", sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e nelle modalità richieste dalla normativa sulla *privacy*;
- tutti i dipendenti, i direttori, gli amministratori ovvero i consulenti esterni, hanno l'obbligo di segnalare, tramite *report* scritti, inviati al responsabile dell'area "a rischio" e all'Organismo di Vigilanza, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure e dei protocolli o dubbi sulla corretta applicazione degli stessi;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate a cura del responsabile del settore aziendale interessato.

Ai Destinatari del Modello, è fatto divieto di:

- impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione del responsabile dell'area "a rischio" di commissione dei reati societari e di ogni altro responsabile delle aree "a rischio", nonché dell'Organismo di Vigilanza;
- impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo demandate al Collegio Sindacale; a tal fine, è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente agli organi ed alle autorità di controllo, tutti i documenti e le informazioni richieste;
- influenzare l'assunzione delle determinazioni del socio unico, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterarne il regolare procedimento di formazione della volontà.

3.5. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, deve:

- ✓ monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance stabilite ai fini della formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e dalla Società di Revisione, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- ✓ verificare l'effettiva indipendenza della società di revisione a cui è affidato il controllo contabile sulla società;
- ✓ vigilare sulla corretta gestione e sul regolare svolgimento delle assemblee societarie;
- ✓ verificare periodicamente il rispetto delle altre procedure interne stabilite ai fini della prevenzione dai rischi-reato esaminati in tale Parte Speciale, nonché delle regole di corporate governance definite e diffuse all'interno della struttura aziendale;
- ✓ compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- ✓ verificare il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore, individuando, ove necessario, le modifiche da apportare;
- ✓ indicare agli organi competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società;
- ✓ decidere in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di Amministrazione Unico, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Paragrafo 5.4 della Parte Generale del presente Modello.

CAPITOLO 4

REATI INFORMATICI

4.1. Le fattispecie di reati informatici

L'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 individua le fattispecie di reati informatici e trattamento illecito di dati la cui commissione espone la società a responsabilità amministrativa.

Non esiste realtà aziendale oggi che non debba tener conto di detta normativa che peraltro prevede un apparato sanzionatorio particolarmente gravoso.

ALTEN ITALIA S.p.a., in particolare, deve necessariamente porre attenzione a questa branca di reati in considerazione dell'ambito di operatività della società, rappresentando quindi una delle aree maggiormente a rischio.

Il primo obiettivo perseguito dal legislatore, pertanto, riguarda la qualità della struttura interna della persona giuridica, alla quale viene chiesto di organizzarsi in modo da ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di tali reati.

Stante l'estrema diffusione e, nel caso di **ALTEN ITALIA S.p.a**., di utilizzo, dei prodotti informatici, che spaziano dai PC fissi ai portatili, ad apparecchi palmari o apparecchi cellulari altamente sofisticati, a stampanti ad alta tecnologia in grado di eseguire connessioni veloci a sistemi complessi che regolano le operazioni di centinaia, o migliaia, di persone presenti all'interno di strutture organizzative, appare chiaro che una moderna organizzazione aziendale non può prescindere da una specifica strategia e da una capillare organizzazione in materia informatica.

La procedura organizzativa deve dunque preoccuparsi di stabilire alcuni livelli di sicurezza nel rispetto dei quali permettere ai propri "vertici" e dipendenti di operare in via informatica o telematica.

Al crescere delle possibilità di agire sui dati e sui programmi deve aumentare il livello di sicurezza che circonda, informaticamente, la persona, tenendo sempre a mente il doveroso rispetto dei limiti imposti dal c.d. "codice privacy".

Solo in questo modo non sarà impossibile tentare una ricostruzione delle operazioni poste in essere per realizzare un reato: regole di organizzazione e di comportamento convergono, cioè, verso l'obiettivo unico di permettere la più ampia tracciabilità possibile dell'accaduto, così da ritagliare chirurgicamente le eventuali responsabilità sulle persone fisiche e permettere di capire se, e in che misura, la Società abbia agevolato, con la propria organizzazione, il reato e vi abbia tratto beneficio.

Le fattispecie di reato previste sono le seguenti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico.

In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615- ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore.

La condotta rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema. Si ha introduzione quando si oltrepassano le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è quindi in condizione di richiamare i dati e i programmi che vi sono contenuti. L'introduzione può avvenire sia da lontano mediante accesso remoto in modalità elettronica, sia da vicino da parte di chi si trovi a diretto contatto con l'elaboratore.

Oltre all'introduzione rileva anche l'ipotesi del mantenersi in un sistema protetto contro la volontà espressa o tacita del titolare dello *ius excludendi*: tale caso ricorre quando in seguito ad un'introduzione involontaria o causale o solo inizialmente autorizzata, l'agente permanga nel sistema informatico altrui nonostante il dissenso del soggetto che ha interesse alla riservatezza dei dati e dei programmi in esso contenuti.

È bene precisare che per operatore di sistema deve intendersi solo quella particolare figura di tecnico dell'informatica (c.d. system administrator) che all'interno di un'azienda ha il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dati, nonché la possibilità di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera oppure di altri sistemi qualora vi sia un collegamento in rete.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164euro.*

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo617-quater".

L'art. 615-*quater* è rivolto a punire la condotta di detenzione e di diffusione abusiva di codici di accesso che può portare alla commissione di altri reati informatici quali, ad esempio, l'accesso abusivo o la diffusione di tali codici a soggetti terzi. L'oggetto del reato viene identificato in qualsiasi mezzo che permetta di superare la protezione di un sistema informatico indipendentemente dalla natura del mezzo: può infatti trattarsi di una password, di un codice d'accesso o semplicemente di informazioni che consentano di eludere le misure di protezione. La disposizione in esame incrimina due tipi di condotte volte rispettivamente ad acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui oppure a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione; non è invece punita la semplice detenzione di codici di accesso o di strumenti similari da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquiesc*.p.)

"*Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro*".

L'art. 615-*quinques* c.p. è rivolto a tutelare il patrimonio informatico, inteso come hardware, software e dati da attacchi con virus informatici.

La condotta punita è la diffusione (divulgazione), la comunicazione (portare a conoscenza) o la consegna (dare in senso materiale) di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

La legge non fa distinzione tra virus creati da chi commette il reato o da terzi, né tanto meno tra programma informatico che reca concretamente un danno al sistema informatico e quello che non lo provoca.

Un programma può essere definito infetto ai sensi della disposizione in esame se è in grado non solo di danneggiare le componenti logiche di un sistema informatico, ma anche di interrompere o alterare il funzionamento di quest'ultimo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

"*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*".

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-*quater* c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p. è stato ravvisato nel caso di utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

"*Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

Oggetto del danneggiamento può essere innanzitutto un sistema informatico di qualsiasi tipo e dimensione eventualmente collegato a distanza con altri elaboratori come nel caso dei sistemi telematici. L'aggressione può rivolgersi tanto al sistema nel suo complesso quanto a una o più delle sue componenti materiali, quali a titolo esemplificativo le periferiche. Non possono invece essere considerati componenti di un sistema informatico i supporti magnetici o ottici sui quali non siano memorizzati dati o programmi, in quanto il loro danneggiamento non arreca nessun pregiudizio alla funzionalità del sistema informatico nel quale dovrebbero essere utilizzati.

Oltre al sistema informatico il danneggiamento può avere ad oggetto dati e programmi informatici: per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un computer, sono codificate in una forma (elettronica, magnetica, ottica o similare) non percettibile visivamente. Suscettibili di danneggiamento possono essere anche dati o programmi immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore oppure su un supporto esterno come un disco magnetico o ottico.

Tra i beni suscettibili di danneggiamento l'art. 635-*bis* c.p. indica anche le informazioni: poiché l'informazione è un'entità di per sé astratta, questa espressione assume significato solo in quanto la si riferisca alle informazioni incorporate su un supporto materiale, cartaceo o di altro tipo.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento e la inservibilità totale o parziale. L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Poiché la distruzione deve essere totale, non ricorre questa ipotesi quando i dati o i programmi cancellati siano ancora recuperabili in una zona remota dell'elaboratore, utilizzando un determinato tipo di programma oppure ne sia stata solo impedita la visualizzazione sullo schermo del computer.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Si vedano le precedenti fattispecie.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635- bis c.p. avvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

"Se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Si vedano le precedenti fattispecie.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032euro".

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati informatici

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto per l'adozione del Modello e, successivamente, durante la sua applicazione e implementazione nel tempo, ha permesso di individuare le attività di **ALTEN ITALIA S.p.a.** che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24-bis per cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate quindi le attività sensibili:

- **gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;**
- **gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;**
- **gestione e protezione della postazione di lavoro;**
- **gestione degli accessi da e verso l'esterno;**
- **gestione e protezione delle reti;**
- **gestione e sicurezza dei server;**
- **gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;**
- **sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).**
- **scanning dei documenti dei clienti e gestione della documentazione in formato digitale;**
- **gestione dei rapporti con il Garante della Privacy;**
- **esecuzione Contrattuale:**
- **accessi alle infrastrutture IT dei clienti;**
- **gestione dei sistemi dei clienti (assistenza, manutenzione, interventi di ripristino);**
- **installazione di apparecchiature presso i clienti;**
- **gestione database dei clienti;**
- **attività di amministratore di sistema dei clienti.**

4.3. Principi di comportamento e procedure specifiche

Gli obiettivi principali della sicurezza informatica di **ALTEN ITALIA S.p.a.** sono i seguenti:

- riservatezza, garanzia che un dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati (le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di elaborazione che in quella di conservazione);
- integrità, garanzia che un dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato in modo legittimo, lo scopo è quello di evitare intromissioni non legittime;
- disponibilità, garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze conoscitive.

Sulla base di tali principi di carattere generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti di **ALTEN ITALIA S.p.a.** in via diretta, nonché degli eventuali dipendenti, dei consulenti e dei partner della società, limitatamente agli obblighi previsti nelle specifiche procedure e nelle clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato che rientrano tra quelle in esame nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non rispettino il Codice Etico e il Modello organizzativo di **ALTEN ITALIA S.p.a.**;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati, archivi o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici (soprattutto di pubblica utilità) altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le *password*, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- utilizzare e/o copiare strumenti *software* senza averne la licenza;
- usare o installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, ovvero mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Servizi Informatici;
- comunicare a persone interne o esterne alla Società i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

- installare apparecchiature atte ad intercettare, danneggiare e interrompere comunicazioni informatiche e telematiche verso e tra terzi;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Funzione;
- modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
- formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Pertanto, i soggetti sopra individuati devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi;
- evitare di trasmettere all'esterno della società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di **ALTEN ITALIA S.p.a.**, (a titolo di esempio ricette di prodotti) se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- consentire l'utilizzo del proprio PC o l'accesso a documentazione aziendale riservata a persone non autorizzate;
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali;
- evitare l'utilizzo di software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazione e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proprie mansioni;
- rispettare le procedure, le regole e gli standard di controllo previsti, segnalando le eventuali disfunzioni;
- astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e software;
- astenersi dall'utilizzo degli strumenti informatici al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare le disposizioni aziendali in merito agli accessi ai sistemi e alla protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
- osservare quanto previsto dalle procedure di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.
- custodire con cura e diligenza gli strumenti informatici e telematici, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti.

4.4. Sistema Informatico di ALTEN ITALIA S.p.a.

ALTEN ITALIA S.p.a. è dotato di un sistema di gestione dell'ambito IT particolarmente efficiente e molto ben strutturato: si ritiene, pertanto, che l'area sia efficacemente presidiata.

L'area IT è suddivisa in:

- IT *Infrastructure*: si occupa di connettività, ossia reti cablate Wi-Fi, sistemi di protezione e installazione server sia per le funzioni dello staff che per la parte produttiva;

- *Service Desk*: si occupa di fornire supporto individualmente a tutti i dipendenti sia per quanto riguarda la fornitura dei pc sia con riferimento alla risoluzione di problemi tecnici.

È prevista una procedura di *business continuity* che definisce un piano di continuità operativa per ogni situazione di crisi: tale procedura è basata su un comitato di crisi.

L'azienda possiede due *data center*, uno all'interno della sede di Milano e uno all'esterno dell'azienda.

Si tratta prevalentemente di *virtual machine*, alla quale hanno accesso soltanto alcuni dipendenti abilitati all'interno dell'azienda. In particolare, gli *account* autorizzati sono gli utenti di progetto, i quali, a loro volta, hanno accesso soltanto alle cartelle di interesse.

Ad ogni dipendente vengono fornite credenziali di acesso composte da username e password; quest'ultima deve essere di almeno 15 caratteri. Le credenziali sono personali e non possono essere condivise con nessun altro utente.

La password deve essere modificata ogni 90 giorni e, con la stessa cadenza temporale, deve essere confermato l'accesso da un *device* noto. Ogni cambio di *device* deve essere confermato per mezzo di codice trasmesso su un dispositivo diverso da quello che si sta utilizzando (MFA).

Per quanto riguarda l'accesso degli utenti al di fuori dell'azienda, è necessario distinguere due situazioni differenti:

- quando è richiesto lo svolgimento di attività ordinarie (ad esempio, la compilazione dei timesheet), è consentito effettuare l'accesso tramite internet;

- quando, invece, è richiesto lo svolgimento di attività con un più alto livello di riservatezza, l'accesso avviene tramite VPN;

Tutti i nuovi pc aziendali sono criptaticon Bitlocker.

Ogni incidente di sicurezza nel quale vengano manomessi i pc dei dipendenti viene preso in carico dalla *corporate*, in quanto potrebbero essere prelevate informazioni rilevanti per la Società.

Di fronte a questi incidenti, l'ufficio ISO di **ALTEN ITALIA S.p.a.** esamina l'oggetto del furto e il potenziale rischio esistente; tuttavia, considerato che tutti i pc sono criptati, il livello di protezione è elevato.

Con cadenza giornaliera viene eseguito un backup sui sistemi informatici.

4.4.1. Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI)

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza delle informazioni, **ALTEN ITALIA S.p.a.** si è dotata di un "*Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni*" (SGSI), con certificazione ISO 27001.

Il sistema SGSI è un processo sempre attivo, con l'obiettivo di garantire un miglioramento continuo, in risposta all'emergere di nuove o mutate vulnerabilità e minacce. Può essere definito come il processo di protezione delle informazioni da accesso, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzati: si tratta di un sistema essenziale non solo per la protezione degli asset informativi, ma anche per la reputazione e l'immagine di **ALTEN ITALIA S.p.a.** ed il rispetto della normativa in materia di Privacy.

Il Sistema certificato di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) ISO 27001:2017, che si intende richiamato nel presente Modello per le parti corrispondenti unitamente alle relative procedure operative, con conseguente individuazione dei soggetti competenti a impartire le regole per

- accesso ai devices aziendali e attribuzione delle relative credenziali;
- utilizzo delle postazioni di lavoro;
- utilizzo dei servizi di rete;
- violazione della sicurezza dei sistemi;
- gestione del sistema informativo.

L'obiettivo del SGSI è quello di identificare e adottare controlli di sicurezza che siano implementabili, adeguati rispetto ai rischi individuati ed al valore delle informazioni, efficaci ed economicamente sostenibili. È pertanto necessario stabilire il contesto esatto entro cui il SGSI opera, tenendo in considerazione le caratteristiche del business della Società e requisiti e aspettative di tutte le parti interessate.

Tutto il management di **ALTEN ITALIA S.p.a.,** a qualsiasi livello, deve favorire attivamente la sicurezza all'interno dell'organizzazione dimostrando il proprio impegno e fornendo indicazioni precise circa le esplicite responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni.

4.4.2. Segregazione dei ruoli e delle responsabilità

ALTEN ITALIA S.p.a. ha altresì previsto una rigida separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del processo di Approvazione/Autorizzazione relativo alla sicurezza delle informazioni.

In generale, il sistema di responsabilità in **ALTEN ITALIA S.p.a** si desume dall'organigramma comunicato via posta elettronica a tutti i dipendenti.

La Società, in particolare, garantisce un adeguato livello di separazione tra i ruoli di gestione/amministrazione e i ruoli operativi relativamente a specifici compiti o aree di responsabilità, al fine di minimizzare il rischio di frodi, uso improprio o incompetenza.

Tale principio è noto col termine di separazione dei compiti ("*Segregation of Duties*") e si realizza attraverso:

- l'indicazione in ogni Procedura delle singole responsabilità che viene riportata nella tabella RACI (Tabella delle responsabilità: Responsible/Accountable/Consulted/Informed);
- la definizione di processi che impediscano ai singoli collaboratori di portare a termine attività di un certo impatto senza la partecipazione e/o approvazione di un altro collaboratore.

4.5. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connessi ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati informatici;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;

- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 5

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. Le fattispecie di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La legge 3 agosto 2007 n. 123, all' art. 9, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-septies in forza del quale l'ente è responsabile per le ipotesi di omicidio colposo (art.589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), là dove i suddetti reati siano commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, aspetti oggi disciplinati dal Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei due reati richiamati:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato in oggetto si configura nel caso in cui si cagioni, per colpa, la morte di una persona. Ai fini della commissione del reato in esame non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Lesioni personali colpose (art. 590c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

a) dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali si considerano gravissime se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Anche ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

5.2. I processi e le attività sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

E' stata prevista nel presente Modello una mappatura delle aree sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, con l'indicazione dei principi

di comportamento; pertanto **ALTEN ITALIA S.p.a.** pone in essere, per la realizzazione degli stessi, la massima attenzione per la gestione di tutti gli adempimenti e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008.

5.3. Regole generali: Sistema integrato Sicurezza e Ambiente

L'art. 30 del Testo Unico in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) individua le caratteristiche che deve possedere il Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo al fine di avere efficacia esimente con riferimento ai rischi reato esaminati all'interno di questa Parte Speciale.

Con riferimento alla Politica per la Salute**, ALTEN ITALIA S.p.a.** ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza che definisce i principi di funzionamento aziendale in termini di struttura organizzativa, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse. Tali principi costituiscono una guida verso l'ottenimento il raggiungimento degli obiettivi con garanzia di:

- Rispetto degli intendimenti della Direzione;
- Congruenza interna di procedure, normative e disposizioni;
- Congruenza tra queste e l'organizzazione aziendale.

La Direzione di **ALTEN ITALIA S.p.a.** ha il compito di definire una struttura organizzativa che sia in grado di sostenere il SGI Ambiente e Sicurezza.

A tal fine, la Direzione della Società definisce una strategia di identificazione Incarichi e Responsabilità e una strategia di Comunicazione Aziendale che, unitamente alle deleghe del Consiglio di Amministrazione, costituiscono gli elementi in ingresso dal processo.

Il Responsabile del Sistema di Gestione per l'Ambiente e per la Sicurezza provvede all'analisi degli elementi in ingresso al fine di strutturare gli elementi in uscita, costituiti da:

- Organigramma Aziendale;
- Mansionario;
- Politica Ambientale;
- Politica per la Sicurezza.

A prescindere dai compiti specifici derivanti dalla propria funzione, ogni Responsabile di Area ha autorità e delega per:

- far applicare le prescrizioni del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza e l'Ambiente nelle aree di propria competenza;
- identificare i problemi di ambiente/sicurezza, suggerire soluzioni e verificarne l'applicazione;
- promuovere azioni di prevenzione.

Tutti i responsabili di funzione e tutti gli addetti da loro dipendenti fanno costante riferimento alle procedure e alle istruzioni operative emesse in rapporto ai vari argomenti trattati.

Inoltre, il Responsabile del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza e l'Ambiente di ALTEN:

- collabora con la Direzione Generale allo studio dei fattori interni ed esterni che costituiscono il contesto di riferimento;
- individua rischi, opportunità e aspettative delle parti interessate in materia di Ambiente;

- collabora con la Direzione Generale nella definizione degli obiettivi per la Sicurezza e per l'Ambiente e dei relativi indicatori di raggiungimento degli stessi;
- associa gli indicatori di prestazione della Sicurezza e dell'Ambiente ai processi interni;
- coordina la raccolta delle informazioni necessarie alla produzione periodica degli indicatori di prestazione del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza e l'Ambiente e ne cura la rendicontazione;
- definisce e tiene aggiornata la documentazione del Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza e l'Ambiente.

Si tratta di una figura, quella del Responsabile del SGI Sicurezza e Ambiente, che coordina le modifiche organizzative e procedurali per garantirne la conformità alle UNI EN ISO 14001: 2015 e UNI ISO 45001: 2018 ed è il principale interlocutore aziendale con i Clienti (acquisiti e potenziali) e con gli Enti terzi di Certificazione.

5.4. I principi di comportamento

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, **ALTEN ITALIA S.p.a.** si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente, nell'ottica di eliminare, ridurre e gestire i rischi per i dipendenti aziendali.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano i soggetti di seguito indicati:

Datore di lavoro (DdL)

Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Medico competente

Addetti alle emergenze

Lavoratori

5.5. Procedure specifiche

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, i fornitori e i clienti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza;
- ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Allo scopo di adottare ed attuare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati:

- Valutazione dei rischi

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro.

- Nomine e definizione delle responsabilità

Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono definiti requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi. Tali requisiti, che devono essere mantenuti nel tempo, sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi.

- Sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. l'attività sensibile successiva: Formazione), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

Formazione

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato.

- Affidamento di lavori a soggetti esterni

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico

di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società).

- Rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

- Emergenze

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

- Protezione collettiva e individuale

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell'ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative, ad esempio, a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari.

- Comunicazione e coinvolgimento del personale

La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.5. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connessi ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- ✓ vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo, nonché le segnalazioni concernenti eventuali inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società;
- ✓ monitora la funzionalità del sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ propone al Consiglio di Amministrazione, o alle specifiche funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti (del Modello organizzativo, del sistema preventivo adottato e delle procedure aziendali)

che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale.

CAPITOLO 6

REATI AMBIENTALI

6.1. Introduzione

In data 01 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale, n.177) il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che introduce i reati ambientali all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-*undecies*).

L'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è stata quindi estesa anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è destinata ad avere un impatto rilevante sullo svolgimento delle attività aziendali che possano, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all'ambiente.

Ciò impone infatti alla Società un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, che genererebbe gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

I reati presupposto introdotti dal nuovo articolo 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001, possono essere così rappresentati:

- **Nuove fattispecie di reato introdotte nel codice penale:**

✓ Inquinamento ambientale, anche in forma colposa (art. 452 *bis* e 452 *quinquies* c.p.);

✓ Disastro ambientale, anche in forma colposa (art. 452 *quater* e 452 *quinquies* c.p.);

✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);

✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);

✓ Delitti associativi ex art. 416 e 416 *bis* c.p. allo scopo di commettere un delitto contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis del libro II del codice penale, ovvero delitto art. 416 bis c.p. finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale (art. 452 *octies* c.p.);

✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);

✓ Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.).

- **Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 -Rifiuti:**

- ✓ Attività di gestione di rifiuti o di sue fasi senza autorizzazione (art. 256 commi 1, 3, 5, 6);
- ✓ Bonifica dei siti - Inquinamento ambientale o omessa comunicazione di imminente danno ambientale (art. 257 commi 1 e 2);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo);
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1);
- ✓ False indicazioni per la predisposizione di certificato di analisi di rifiuti (art. 260-*bis* comma 6) Trasporto di rifiuti pericolosi senza scheda Sistri o certificato (art. 260-*bis* comma 7 secondo e terzo periodo);
- ✓ Trasporto di rifiuti con scheda Sistri Alterata (art. 260-*bis* comma 8).

- **Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Inquinamento idrico:**

- ✓ Scarico di acque reflue non autorizzato (Art. 137 comma 2 e 3);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (Art. 137 comma 5);
- ✓ Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 comma 11);
- ✓ Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (Art. 137 comma 13).

Reati previsti dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Inquinamento atmosferico:

- ✓ Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (Art. 279 comma 5)

- **Reati previsti dalla L. n. 549 del 28 dicembre 1993 – Inquinamento ozono:**

- ✓ Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (L. 549/93 art. 3 comma 6).

6.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai reati ambientali

In relazione ai reati sopra descritti, **ALTEN ITALIA S.p.a.**, in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, le attività esposte maggiormente a rischio, ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25 *undecies* del Decreto.

Tali processi risultano pertanto essere i seguenti:

- gestione rifiuti in generale;

- gestione di rifiuti speciali (rifiuti elettronici)

In relazione ai reati sopra indicati, in esito a specifico processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, le attività esposte maggiormente a rischio, ovvero i processi sensibili riconducibili alle condotte descritte ex art. 25-*undecies* del Decreto.

Si premette che la Società si è dotata di una specifica "*Politica per l'Ambiente*", mediante la quale individuare gli aspetti ed impatti ambientali diretti ed indiretti dei processi produttivi nonché dei prodotti e servizi dell'azienda.

La valutazione dei relativi impatti sull'ambiente è indispensabile per la definizione di obiettivi e traguardi coerenti con le linee della politica ambientale della società.

6.3. Regole Generali

Nell'espletamento della propria attività, il Consiglio di Amministrazione, gli eventuali dirigenti, dipendenti, nonché consulenti e partner di **ALTEN ITALIA S.p.a.** devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Per tutto ciò è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di **ALTEN ITALIA S.p.a.** siano improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;

- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

A tal proposito si individuano una serie di principi generali di comportamento il cui rispetto è richiesto a tutti i destinatari del Modello nell'espletamento della propria attività:

- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- gestire e smaltire correttamente i rifiuti prodotti;
- partecipare ai programmi formativi in materia ambientale;
- informare l'Organismo di Vigilanza in caso di riscontro di circostanze o comportamenti non in linea con le prescrizioni in materia ambientale.

6.4. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto di nuova introduzione;

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati ambientali;

- verifica la conformità del Modello e delle procedure interne alle politiche ambientali della società;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;

- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti del modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;

- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 7

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

7.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal Decreto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione e all'attività sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i dipendenti tutti e i consulenti devono, in generale, conoscere e rispettare la prevenzione della ricettazione, del riciclaggio, dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di auto riciclaggio.

L'attività svolta da **ALTEN ITALIA S.p.a.** potrebbe essere esposta alla commissione di detti reati.

Qui di seguito si descrivono i reati di ricettazione riciclaggio e auto riciclaggio cui si riferiscono l'art. 25-*octies* e 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001.

✓ **<u>Ricettazione</u>**

Il reato di ricettazione persegue la tutela del patrimonio (secondo alcuni autori, l'interesse tutelato è anche quello dell'amministrazione della giustizia) ed è punito dall'art. 648 c.p., a mente del quale*:*

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

✓ **<u>Riciclaggio</u>**

Il reato di riciclaggio si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e, a seconda della fattispecie, anche dell'ordine pubblico ed economico.

La disposizione cui fare riferimento in tema di riciclaggio è l'art. 648-*bis* c.p., secondo cui:

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto (colposo e non colposo) oppure da una contravvenzione, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma è volta a punire coloro che compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Quindi il riciclaggio (*money laundering*) consiste nel rimettere in circolazione nella, per così dire, economia legale, denaro derivante da attività illecite, al fine di dissimularne o occultarne l'origine: la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare solamente il reato di ricettazione.

Non è necessario che il soggetto riciclatore conosca quale sia il delitto presupposto, ma è sufficiente che sappia (consapevolezza) che si tratta di proventi illeciti. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Così come per il reato di ricettazione, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: quindi ad esempio, non è punibile per riciclaggio un soggetto che con denaro frutto di evasione fiscale nella propria Società, attiva un conto corrente bancario e poi effettua un'operazione commerciale o finanziaria.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da illecito, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale possono dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

La giurisprudenza e la dottrina che si sono occupate della materia hanno spesso accertato che le operazioni di riciclaggio sono strutturate attraverso tre fasi:

1. il piazzamento (placamento): il riciclatore divide la disponibilità di denaro in piccoli lotti (*smurfing*) e provvede al loro deposito in conti bancari diversificati ovvero li converte in altri strumenti di pagamento, quali carte prepagate, assegni circolari, ecc;
2. la stratificazione (*layering*) in cui vengono eseguiti tutta una serie di passaggi all'interno dei circuiti bancari e finanziari allo scopo di separare quanto più possibile il denaro dalla sua origine;
3. l'integrazione (*integration*) nella quale, eseguite con successo le azioni volte al mascheramento dell'origine illecita, i capitali vengono investiti nell'economia legale.

Quanto al termine di prescrizione del riciclaggio, così come anche delle altre ipotesi descritte in questa parte Speciale, questo decorrerà dal momento della realizzazione del fatto tipico (impiego, sostituzione, trasferimento...), indipendentemente dal momento commissivo dell'illecito da cui i beni riciclati provengono.

✓ **<u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>**

Il reato previsto all'art. 648 *ter* c.p. si presenta come plurioffensivo, in quanto persegue la tutela del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia nonché dell'ordine pubblico ed economico. La norma è finalizzata a reprimere il reimpiego in attività economiche e finanziarie lecite dei proventi illeciti in precedenza ripuliti, e stabilisce che:

"*[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro [379, 649].*

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti e contravvenzioni, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-*bis* c.p. (riciclaggio).

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-*ter* c.p. circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire anche quelle "attività mediate" che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che contribuiscono in ogni caso alla "ripulitura" dei capitali acquisti illecitamente, colpendo in tal modo una serie di attività di investimento apparentemente legali, ma che, in realtà, costituiscono un bacino in cui far confluire il denaro proveniente da attività criminose.

Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Le principali modalità di realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche in concorso con altri soggetti interni, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esecuzione di pagamenti verso fornitori e partner commerciali/finanziari non effettivamente coinvolti nelle transazioni di acquisto e/o vendita;
- stipula di contratti con fornitori e partner commerciali/finanziari senza una accurata verifica dell'attendibilità commerciale e professionale;
- stipula di contratti senza una preventiva definizione, da parte di un soggetto responsabile, di clausole standard.

✓ **Autoriciclaggio**

È previsto e punito all'art. 648 *ter1* c.p., per il quale:

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che abbia anche concorso alla commissione del delitto e/o della contravvenzione sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi può configurarsi come reato commesso dall'autore del reato principale che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

Detto in altri termini, il reato di c.d. autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

Pertanto, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, o dall'ente in genere, è molto probabile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Inoltre, l'autore di autoriciclaggio è punibile anche se egli non è imputabile o non è punibile per il reato presupposto o questo non è procedibile per difetto di una condizione di procedibilità.

E da sottolineare come il fatto non è punibile se il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale del *reo*. Quest'ultima clausola di non punibilità risulta di difficile applicabilità, in quanto, se si ritiene tale utilizzo o godimento riferibile all'ente stesso, la clausola viene a confligge con il requisito fondamentale per l'operatività della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, secondo cui l'ente risponde solo se il reato (l'autoriciclaggio) è commesso nel suo "interesse o vantaggio" (art. 5, D. Lgs. 231/2001).

Considerato che il reato di autoriciclaggio ha quale momento costitutivo quello della sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, beni o le altre utilità, provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa" appare evidente la necessità di attivare un sistema di controllo, per così dire, a monte e a valle. In altre parole, si tratta:

- a monte, di individuare, al momento della provenienza del denaro, beni o altre utilità, se detta provenienza sia legittima o frutto di un reato;
- a valle, di individuare, al momento della sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro o utilità se si sta utilizzando denaro/utilità di provenienza illecita.

7.2. Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ai fini del D. Lgs. n. 231/01.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, per **ALTEN ITALIA S.p.a.,** l'attenzione è stata rivolta soprattutto a tutti i rapporti commerciali, e ad una analisi delle situazioni a rischio di commissione reato.

In ragione della struttura aziendale, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale.

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura;

all'intestazione della fattura a ente non coincidente con l'ordinante; alla sede off shore di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Le Linee Guida Confindustria in materia di responsabilità amministrativa delle Società si occupano di queste problematiche, evidenziando che possono essere a rischio di riciclaggio quindi tutti i rapporti con soggetti terzi (contratti di acquisto e/o vendita).

Nello specifico, devono essere oggetto di particolare attenzione le aree c.d. strumentali, quali:

- gestione degli acquisti di beni e servizi (selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni o servizi);
- gestione delle consulenze (es. in ambito IT, legali, finanziarie, sicurezza, HR, ecc.);
- gestione delle trasferte (autorizzazione, giustificativi, rimborsi spese, ecc.);
- gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza;
- gestione della contabilità ordinaria (registrazione fatture passive, storno fatture, emissione note di credito, ecc.);
- gestione fatturazione attiva;
- gestione esecuzione contrattuale;
- gestione redazione del Bilancio preventivo e del Bilancio d'esercizio;
- gestione finanziaria (es. incasso e pagamenti tramite denaro contante, assegni, bonifici);
- gestione delle attività di marketing (iniziative promozionale, sponsorizzazioni, ecc.).

Sono infatti fortemente raccomandate misure preventive, mutuate dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, e che qui di seguito si indicano in maniera sommaria:

- la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali; acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato);
- la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;

non ultima e fondamentale, è l'adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

In tal senso, sono da attenzionare le operazioni sensibili considerate come "sospette", quali, ad esempio:

- il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

- il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura dell'operazione;
- il comportamento tenuto dai vertici aziendali, avuto riguardo, tra l'altro, alla reticenza nel fornire informazioni;
- l'effettuazione di pagamenti da parte di soggetti, persone fisiche o società non coincidenti con il debitore effettivo;
- l'intestazione di documenti contabili o di pagamento a società non coincidente con l'effettivo debitore;
- la sede off-shore di talune società;
- la genericità dell'oggetto della fattura ricevuta da parte di un fornitore.

7.3. Regole Generali

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopracitati, è a carico dei Destinatari del Modello l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure di **ALTEN ITALIA S.p.a.,** o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- acquisire a titolo oneroso o gratuito ovvero entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- partecipare in alcun modo all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
- compiere operazioni (trasferimento, sostituzione o altre attività) atte ad ostacolare l'identificazione della effettiva provenienza di denaro, beni o altre utilità;
- impiegare in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- attenersi ai provvedimenti riguardanti le limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ovvero di riciclaggio;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
- evitare ogni tipo di intesa illecita con fornitori, potenziali fornitori, concorrenti, anche qualora questi dovessero promettere forniture a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;

- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ovvero di autoriciclaggio;
- seguire scrupolosamente tutte le regole procedurali previste in materia di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- consentire l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati ad eseguire le riconciliazioni bancarie;
- essere particolarmente scrupolosi nella verifica delle offerte anormalmente basse, poiché potrebbero celare tentativi di riciclaggio o, per l'acquisto di beni, potrebbero avere ad oggetto beni di provenienza illecita;
- richiedere tutte le informazioni necessarie a verificare l'attendibilità commerciale/professionale dei consulenti, fornitori ed in genere, delle controparti contrattuali;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed in genere, con le controparti contrattuali;
- monitorare nel tempo il permanere in capo ai consulenti, fornitori ed in genere, alle controparti contrattuali i requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- gestire gli adempimenti fiscali nel pieno rispetto della normativa di riferimento sia per quanto concerne i calcoli di imposte e tasse, sia per quanto concerne i termini di pagamento;
- informare prontamente l'Organismo di Vigilanza, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- assicurare la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure operative di **ALTEN ITALIA S.p.a.**, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività ''sensibili'' nelle aree a rischio reato.

A presidio delle aree sensibili sopra descritte **ALTEN ITALIA S.p.a.** si è dotata di specifica procedura denominata "**Processi di Ciclo Attivo, Passivo e Tesoreria**", a cui si rimanda, che assicura un elevato grado di controllo di ogni operazione finanziaria, oltre che di attenta gestione dell'anagrafica cliente.

7.4. I controlli dell'OdV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto di nuova introduzione;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio;

- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 8

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

8.1. Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies1* del D.Lgs. n. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle seguenti tipologie di Reati Presupposto:

- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies1*, Decreto 231/2001).

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 ha determinato il recepimento, da parte dell'Italia, della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di contrasto alle frodi ed alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Scopo della riforma è quello di armonizzare la disciplina sanzionatoria relativa a delle fattispecie di reato aventi frequentemente carattere transnazionale.

Tra le innovazioni apportate dal provvedimento citato, l'introduzione dell'art. 25-*octies1* D.Lgs. 231/2001, che inserisce a sua volta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, diverse fattispecie di reato aventi ad oggetto la falsificazione e l'utilizzo di mezzi di pagamento dematerializzati.

La disposizione si caratterizza per l'indubbia particolarità, rispetto alle altre norme del Decreto, di prevedere una clausola di estensione non previamente definita della responsabilità dell'ente: l'art. 25-*octies1*, comma 2, stabilisce infatti che l'ente sarà altresì chiamato a rispondere, oltre che dei reati specificamente indicati al comma 1, di *"ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"*.

Qui di seguito si descrivono i reati cui si riferisce l'art. 25-octies1 del D. Lgs. n. 231/2001.

✓ **Art. 493-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti:**

- *[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

- *[II]In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."*

La norma tutela il bene giuridico dell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio.
La ratio della norma s'individua, infatti, nell'esigenza di presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico. Di conseguenza, le condotte represse assumono una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico, e della fede pubblica.

Si tratta di un reato comune di pericolo che ha quale oggetto materiale le carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi od ordini di pagamento prodotti con documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

In particolare, dal punto di vista oggettivo, l'agente integra il reato (i) quando utilizza la carta di credito indebitamente ossia, in assenza del consenso del titolare oppure, anche in presenza del consenso, in violazione delle prescrizioni e delle modalità di impiego stabilite dall'emittente; (ii) quando falsifica, mediante la materiale creazione di una nuova carta di credito artefatta; (iii) quando altera mediante la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente; (iv) quando possiede, ossia abbia la concreta disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti, in modo tale da costituire il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione delle carte di credito.

Le condotte di cessione (alienazione della carta) e di acquisizione (conseguimento del possesso della carta) ricomprendono tutte le possibili modalità di trasferimento a terzi delle carte, dei documenti e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi comprese quelle a titolo gratuito o a titolo oneroso, perché l'area di operatività della norma non è limitata a quelle in cui il trasferimento avvenga contro prezzo e si inquadri, pertanto, in un negozio, pur illecito, di compravendita.

Infine, dal punto di vista soggettivo, il reato è punito a dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di utilizzare la carta di pagamento o il documento o lo strumento di pagamento diverso dai contanti (nel primo reato) e di falsificare o alterare (nel secondo) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento o documenti (nel terzo) al fine di trarne profitto per se o per altri.

- ✓ **Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

  [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
  [II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o

del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Si tratta di un reato comune posto a tutela del bene giuridico dell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio.

La norma ha come oggetto materiale sia apparecchiature che dispositivi informatici (hardware, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, floppy disk, hard disk esterni, ecc.) sia programmi informatici (cosiddetti software) la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento alternativi ai contanti. Ai fini della consumazione del delitto in esame, infatti, la norma richiede che l'hardware o il software utilizzato possieda dei particolari requisiti che ne evidenziano la lesività nei confronti del bene giuridico protetto ovvero devono essere stati realizzati con specifiche caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione oppure devono essere stati modificati ad hoc per commettere i reati di falsificazione o di frode.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, il reato è integrato quando il soggetto agente produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri l'oggetto materiale del reato e si caratterizza per essere finalizzata a consentire l'uso o a permettere l'utilizzo da parte di altri delle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici predisposti o adattati proprio per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Dal punto di vista soggettivo, invece il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici realizzati o adattati per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Quanto al momento consumativo, il reato si intende consumato con la mera detenzione nel caso in cui l'agente produca, importi e trasporti e con la traditio della res nell'ipotesi in cui esporti, venda o metta a disposizione.

- ✓ **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica**

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

Con frode informatica si intende una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

La norma punisce due condotte alternative di realizzazione del reato: (i) l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti; (ii) l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta di un reato quasi interamente assimibilabile a quello di truffa ex art. 640 c.p. che vi si distingue per il solo fatto che, in questo caso, l'attività fraudolenta dell'agente investe il sistema informatico di pertinenza della persona offesa, invece che la persona offesa direttamente.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà di alterare il sistema.

Infine, il reato si intende consumato, secondo costante giurisprudenza, nel momento in cui l'agente interviene sui dati del sistema informatico in modo da modificarne il funzionamento rispetto a quanto in precedenza possibile, non essendo necessario una effettiva alterazione dei programmi inseriti nel «server».

8.2. Le Attività Sensibili in relazione ai reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il rischio di commissione dei reati previsti dalla disposizione considerata è immanente ad ogni attività di impresa: ciò in quanto la commissione di tali reati è vincolata a modalità di pagamento oggi preponderanti, in quanto utilizzate in qualunque tipo di transazione e prescindendo dal fatto che la stessa sia conclusa in Italia o all'estero.

Di conseguenza, sono da considerarsi sensibili tutti i processi aziendali culminanti con transazioni in denaro quali, a titolo esemplificativo:

- gestione di eventuali *software* per i pagamenti informatici;
- acquisto ed approvvigionamento di beni, servizi e forniture, inclusa la procedura *requisition*, la formazione finanziata e gli acquisti online.

In particolare, la procedura "*Approvigionamenti*" prevede che le richieste di acquisto, definite *requisition*, vengano formulate e gestite sul Portale Agresso. All'interno di tale portale, la richiesta riceve l'approvazione del Business Manager di riferimento e, in seguito, l'approvazione del Responsabile di funzione. Infine, la richiesta perviene all'Ufficio Acquisti, il quale valuta le informazioni fornite dalle aree aziendali precedenti e procedere a rintracciare le offerte ovvero si rivolge a un fornitore predefinito.

Gli acquisti online seguono il processo descritto per gli approvvigionamenti di beni e servizi con alcune precisazioni dovute alla modalità di acquisto:

- ACQ deve:
  - compilare il form presente sul sito da cui si sta effettuando l'acquisto, solo dopo aver completato il processo di Richiesta/ creazione dell'ordine su Agresso;
- chi compila il form dell'ordine on-line deve:
  - laddove è possibile indicare nel campo note il numero di ODA in modo che compaia in fattura;

- stampare sempre la pagina riassuntiva (conferma d'ordine) e consegnarla in AMM.

Le modalità di pagamento possono essere di varia tipologia:
- carta di credito;
- bonifico: l'ACQ chiede ad AMM di effettuare un bonifico al fornitore.

ALTEN ITALIA S.p.a. utilizza listini e/o cataloghi gestiti direttamente dai fornitori ed usufruiti on-line via internet; pertanto, non viene attuata alcuna procedura atta a garantire archiviazione ed aggiornamento di cataloghi in quanto tale attività si considera totalmente a carico del fornitore.

Ad acquisto effettuato si rimane in attesa della merce e della relativa fattura passiva.

8.3. Regole generali e principi di comportamento

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente paragrafo, **ALTEN ITALIA S.p.a**. garantisce – direttamente, per le attività da questa gestite, nonché indirettamente (ad esempio, tramite apposite previsioni contrattuali e attività di verifica e controllo), per quelle gestite da terzi – il rispetto dei seguenti *standard* di controllo specifici.

In particolare, la Società si impegna a definire le seguenti metodologie utilizzate per le procedure specifiche di controllo:

- individuazione formale del responsabile dell'attività/operazione sensibile;
- segregazione delle attività tra chi esegue i pagamenti e chi li autorizza;
- divieto, per coloro che operano per conto di **ALTEN ITALIA S.p.a**. e che sono titolati ad avere la disponibilità degli strumenti che consentano il pagamento dematerializzato o i prelievi di somme di denaro, di cedere a terzi i predetti strumenti anche in via occasionale;
- segnalazione dei comportamenti contrari ai principi di comportamento previsti per la prevenzione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, nonché predisposizione di sanzioni disciplinari dissuasive nei confronti degli autori di tali condotte.

8.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a**. effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.:**

- verifica il rispetto delle procedure e dei regolamenti interni sull'esecuzione dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
- monitora gli aggiornamenti normativi sulla fattispecie in esame e informa la Società della necessità di apportare modifiche ai presidi esistenti.

8.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi – da raccogliere per iscritto ovvero in occasione degli incontri periodici tra OdV e funzioni della Società – nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

- segnalazione di pagamenti o prelievi non autorizzati;
- utilizzo di sistemi di pagamento non autorizzati o secondo modalità non conformi alle prescrizioni impartite;
- alterazione del sistema informatico-telematico.

CAPITOLO 9

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale

✓ **Art. 603 *bis* c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *Recluta mano d'opera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2) *utilizza, assume o impiega mano d'opera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

L'art. 603 *bis* c.p., così come recentemente riformulato, punisce anche chi, anche mediante l'attività di intermediazione, utilizza o impiega mano d'opera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato:

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 400 a 1000 quote, mentre la sanzione interdittiva va da 12 mesi a 24 mesi.

9.2. I processi e le attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, per **ALTEN ITALIA S.p.a.** l'attenzione è stata rivolta soprattutto alla selezione del personale dipendente nonché del personale utilizzato dai fornitori.

9.3. Regole Generali Principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché alle procedure societarie a presidio dei rischi reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori (a titolo di esempio fornitori di prodotto tecnologici specifici) utilizzino manodopera in conformità alla normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso;
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *quinquies* del Decreto;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- corrispondere retribuzioni in difformità dai contratti collettivi nazionali o territoriali;

- violare i principi enunciati nel Codice Etico e nelle procedure operative richiamate dalla presente Parte Speciale;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua Unità Organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25 *quinquies* del Decreto.

9.4. I controlli dell'OdV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 10

DELITTI TRANSNAZIONALI E REATI ASSOCIATIVI

10.1. Le fattispecie delittuose richiamate dall'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, ha disposto l'inserimento dell'art. 24 *ter* nel Decreto. L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal Decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della L. n. 146/2006 *Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale* aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

Se la Società o una sua Unità Organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nell'art. 24 *ter* del Decreto, verrà applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto.

I reati rilevanti sono:

- art. 416 c.p.: Associazione per delinquere;
- art. 416 *bis* c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 74 D.P.R. 309/90: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

10.2. Aree sensibili

I reati associativi qui trattati solo in via prudenziale (es. associazione a delinquere finalizzato alla truffa) sono per natura collegati ad altri reati, come ad esempio quelli di corruzione tra privati, falso in bilancio, contro la P.A.

Nel contesto in cui opera la Società, tali reati possono configurarsi in diversi processi aziendali, sia in occasione di rapporti con interlocutori terzi – pubblici e privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società, sia nell'ambito dei rapporti tra soggetti riferibili alla Società stessa.

10.3. I Controlli dell'OdV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia di reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone agli organi societari, o alle funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello Organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessaria a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 11

REATI TRIBUTARI

11.1. Le fattispecie dei reati tributari

L'introduzione dei delitti tributari nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. n. 231/01 costituisce effetto dell'iniziale tentativo del legislatore di recepire le indicazioni europee contenute nella Direttiva 1371/2017 UE in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale normativa impone agli Stati membri di adottare misure, anche nei confronti degli enti, volte a reprimere le frodi fiscali.

- ✓ **Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 co. 1:**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

- ✓ **Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 2-*bis*:**

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- ✓ **Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3:**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- ✓ **Delitto di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 1**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- ✓ **Delitto di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2-*bis***

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- ✓ **Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ✓ **Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'art. 11**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- ✓ **Reati tributari commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontarlieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, ed in particolare**

  a) Delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

b) Delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

c) Delitto di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-*quater*

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis dell'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

11.2. I processi e le attività sensibili in materia di reati tributari

L'analisi dei processi posti in essere da **ALTEN ITALIA S.p.a.** ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede.

A tal fine è necessario evidenziare che i rischi di commissione dei delitti sopra indicati possono annidarsi anche nei rapporti commerciali con soggetti terzi, siano essi privati o pubblici (contratti di acquisto e/o vendita).

Sono pertanto fortemente raccomandate misure preventive, mutuate dai principi fondamentali della normativa antiriciclaggio, e che qui di seguito si indicano in maniera esemplificativa:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (protesti; procedure concorsuali);

- acquisizioni d'informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;

- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per azioni straordinarie;

- adozione di adeguati programmi di formazione per personale ritenuto esposto a rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

Ciò nonostante, in ragione della struttura aziendale, altrettanta attenzione è stata rivolta verso operazioni, anche transnazionali, per le quali possono presentarsi situazioni dubbie o anomale: si pensi alla effettuazione di pagamenti da parte di società non menzionata nel contratto di fornitura; all'intestazione della fattura a ente non coincidente con l'ordinante; alla sede off-shore di talune società; alla genericità dell'oggetto della fattura.

Pertanto le attività ritenute sensibili in relazione ai suddetti reati, all'interno di **ALTEN ITALIA S.p.a.**, sono le seguenti:

- ✓ **Gestione degli adempimenti in materia fiscale e tributaria**;
- ✓ **Gestione dei flussi finanziari:** l'attività si riferisce alla gestione e alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa, in particolare agli incassi e pagamenti;
- ✓ **(Gestione) Contributi – Finanziamenti – Agevolazioni**

Tali aree includono i profili relativi alla rendicontazione e fatturazione relative a: attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti concessi da soggetti pubblici per la realizzazione di attività/servizi, dalla ricerca e individuazione del progetto alla gestione dell'iniziativa e rendicontazione finale delle spese sostenute;

- ✓ **Gestione dei contenziosi in genere, ivi compresa la gestione dei rapporti con i legali e con l'autorità giudiziaria** (con il supporto delle altre funzioni coinvolte);
- ✓ **Redazione e trasmissione di informazioni e documentazione agli enti pubblici in relazione a quanto sopra, anche tramite forme di autocertificazione**;
- ✓ **Gestione attività relative ad eventi, fiere, manifestazioni, eventuali sponsorizzazioni ed iniziative benefiche a favore di enti pubblici e/o che prevedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti pubblici o nell'organizzazione di concorsi a premi** (con il supporto delle funzioni aziendali interessate);
- ✓ **Definizione, gestione amministrativa e stipulazione dei contratti con i partner, agenti, fornitori e consulenti o collaboratori** (ivi compresi a titolo esemplificativo, partner commerciali, dealer);
- ✓ **Esecuzione di pagamenti in favore dello Stato o di Enti Pubblici, inclusi i contributi, relativi al personale dipendente, ai partner, agenti, fornitori, consulenti e ai collaboratori;**
- ✓ **Esecuzione di pagamenti relativi a procedure di mobilità o di ristrutturazione aziendale**;
- ✓ **Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in relazione a qualsiasi tipo di contenzioso** (civile, tributario, giuslavoristico, amministrativo, penale, ecc.) in tutti gli stati e gradi di giudizio, nomina di professionisti esterni e coordinamento delle relative attività. Tale area di attività attiene alla nomina dei legali, consulenti e professionisti esterni.

- ✓ **Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici**: si tratta delle attività di gestione degli adempimenti in materia ambientale, tra cui assume particolare rilievo l'adempimento alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti ed alla fatturazione delle prestazioni**.**

11.3. Regole generali e principi generali di comportamenti

La Società ha effettuato un'attenta analisi per l'individuazione dei processi decisionali, organizzativi e operativi potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati tributari in commento, analizzando la probabilità e l'incidenza dello stesso nell'attività societaria, al fine di predisporre strumenti adeguati a prevenirne la realizzazione.

Pur nella consapevolezza che nel caso di tali ipotesi delittuose si è in presenza di una applicazione ancora embrionale dei presidi cautelari rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01, la società ritiene utile far riferimento ai principi sottesi alle disposizioni di legge relative all'adempimento collaborativo in materia fiscale.

In tal senso, allo scopo di incentivare la collaborazione con l'amministrazione finanziaria e scongiurare la realizzazione di condotte delittuose o fraudolente, la società incentiva lo sviluppo di un sistema fondato sulla spontaneità delle comunicazioni, sulla piena trasparenza e soprattutto sull'adozione di sistemi organizzativi interni volti a prevenire i rischi di inadempimento fiscale.

Ciò impone:

- una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità con riferimento ai differenti settori della società potenzialmente esposti a rischi fiscali;
- la promozione della precisa tracciabilità della strategia fiscale e il rispetto dei principi di trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria;
- la predisposizione di efficaci procedure di individuazione e analisi dei rischi associati alle specifiche attività svolte, anche attraverso il presidio costante dei processi aziendali coinvolti;
- l'adozione e l'attuazione di procedure di gestione e monitoraggio dei rischi rilevati;
- un efficace sistema di verifica circa il rispetto delle attività sopra richiamate;
- la predisposizione di efficaci procedure di contrasto di eventuali carenze riscontrate nello svolgimento delle attività a rischio fiscale;
- la conseguente attivazione di necessarie azioni correttive e migliorative;
- la previsione di un sistema di comunicazione continua da/e verso il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, idonei ad assicurare la conoscenza e la valutazione degli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate, dei risultati emessi e delle misure correttive adottate.

Pertanto, la società procede ad una attività di autovalutazione preventiva dei rischi e al controllo costante degli adempimenti, individuando la funzione responsabile della esecuzione e della verifica degli stessi.

È da precisare che la giurisprudenza valuta positivamente la conformità dell'attività societaria alle seguenti indicazioni:

- valore/prezzo dei beni in linea rispetto a quello normalmente praticato;
- verifiche sulla effettiva esistenza della società fornitrice e alla sua operatività, attraverso accertamenti relativi a visure camerali, fatturato, esistenza e numero di dipendenti;
- verifica relativa all'oggetto dell'attività del fornitore ed alla sua coerenza rispetto alle cessioni e prestazioni fatturate;
- esistenza di approfondimenti sulla tipologia e qualifica fiscale – soggetto iva o meno - del venditore di beni e servizi ai fini della fruizione del relativo regime applicato;
- esistenza di corrispondenza documentale e a mezzo e-mail con il venditore/fornitore;
- individuazione dell'interlocutore del fornitore e ruolo ricoperto (indirizzo e-mail utilizzato, posizione nell'organigramma del soggetto fornitore ecc.);
- regolarità nella emissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture;
- esistenza di pagamenti in entrata e in uscita puntuali e tracciati;
- esecuzione effettiva delle operazioni sottostanti all'emissione e alla ricezione delle fatture;
- contabilità regolare e conforme alle disposizioni di legge previste in materia.

Di contro, è da evidenziare come il giudizio della giurisprudenza prevalente si indirizzi in senso negativo in presenza dei seguenti elementi:

- assenza di sede del fornitore (salvo nel caso degli acquisti on-line);
- coinvolgimento dell'acquirente in attività illecite;
- assenza di prova documentale dei trasporti o della consegna dei beni;
- pagamenti in contanti;
- oggetto e attività sociale dell'azienda interlocutrice o fornitrice di beni o servizi incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;
- esistenza di contatti solo telefonici;
- esistenza di contatti con persone totalmente estranee all'impresa che emette o riceve la fattura;
- assenza di contratti relativi ai beni o ai servizi ricevuti o erogati;
- assenza di assenza di corrispondenza;
- assenza di fatturato, di lavoratori dipendenti ecc..

11.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere alle regole stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.**:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello organizzativo rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in commento;
- verifica il corretto svolgimento e l'adozione delle procedure definite per la gestione dei processi sensibili individuati;
- monitora l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance stabilite ai fini della formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- esamina eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello organizzativo e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere in seguito a segnalazioni e/o controlli;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo le modifiche che si rendono necessarie nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza attribuiti, nonché verifica le procedure aziendali;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari;
- cura il costante aggiornamento del Modello organizzativo, proponendo agli organi sociali le misure ritenute opportune al fine di garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati tributari all'Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e le tempistiche previste nel Paragrafo 14.5 della Parte Generale del presente Modello organizzativo di organizzazione, gestione e controllo.

CAPITOLO 12

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1. La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003. L'art. 4, comma 1, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *decies* rubricato *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*.

Tale norma richiama l'art. 377 *bis* c.p., in base al quale *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Il reato *de quo* è sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non sia riconducibile ad un'altra figura delittuosa.

Tale ipotesi di reato si configura come reato comune in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

La fattispecie richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché, oltre alla coscienza e volontà dell'azione, rileva l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Tra i reati contro l'amministrazione della giustizia rileva anche il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., richiamato ai fini della punibilità *ex* Decreto dall'art. 10, Legge 16 marzo 2006 n. 146.

Ai fini di tale legge il favoreggiamento personale rileva solo in occasione della commissione di un reato transnazionale.

La norma punisce

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato comune presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi sia il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento e presuppone due requisiti fondamentali: la preesistenza di un reato e la mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377 *bis* c.p.

L'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

La pena amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 500.

12.2. I processi e le attività sensibili in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi posti in essere ha consentito l'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato esaminate in questa sede:

- ✓ **Rapporti con Autorità Giudiziaria;**
- ✓ **Gestione procedimenti giudiziari.**

12.3. Regole generali e principi generali di comportamento

La Società stabilisce quali sono i soggetti legittimati a rappresentare in giudizio l'Ente.

È opportuno che la Società si impegni a:

- garantire piena libertà di espressione ai soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- mantenere la riservatezza su eventuali dichiarazioni rilasciate all'autorità giudiziaria;
- promuovere il valore della leale collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Al contempo, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 *decies* del Decreto;
- esercitare pressioni nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- realizzare comportamenti ritorsivi nei confronti di coloro che abbiano già rilasciato dichiarazioni all'Autorità giudiziaria;
- convocare i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria al fine di suggerirne i contenuti.

Con riguardo alle condotte relative al delitto di favoreggiamento:

- fornire informazioni o indicazioni non veritiere alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria;
- aiutare o favorire l'occultamento o la fuga di persone ricercate dall'Autorità giudiziaria o sulle quali penda un procedimento penale.

12.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;

- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Consiglio di Amministrazione o alle specifiche funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 13

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

13.1. Le fattispecie di reato connesse all'impiego di manodopera irregolare

L'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (entrato in vigore il 9 agosto 2012), intitolato *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *duodecies* in cui sono richiamati e sanzionati i reati sull'immigrazione clandestina. In pratica, viene estesa la responsabilità agli enti che si avvalgono di **manodopera irregolare** e, in particolare, le pene per detto delitto sono inasprite quando lo sfruttamento supera i limiti stabiliti (in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) nel comma 12 *bis* dell'articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione.

In seguito all'intervento normativo della L. 17 ottobre 2017 n. 161, che ha introdotto nell'art. 25 *duodecies* commi 1 *bis* e 1*ter,* le fattispecie ricomprese nel catalogo di reati del D. Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 12, commi 3, 3 bis e3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

[…]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del Codice penale.

Pertanto, la responsabilità dell'Ente in relazione al reato di immigrazione clandestina è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In ordine alle sanzioni che il legislatore ha previsto di applicare all'Ente che si rende responsabile del delitto che qui si esamina, si tratta di sanzioni pecuniarie che possono variare da 100 a 200 quote (il valore di ogni quota può variare da euro 258 ad euro 1.549), ed entro il limite di euro 150.000.

Concludendo, il reato *de quo,* ad una interpretazione testuale, sembra configurarsi come un reato proprio di **soggetti apicali** della Società. Tuttavia, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto

attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto è da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1. *[…];*
2. *[…];*
3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*
   a) *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
   b) *la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
   c) *la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
   d) *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
   e) *gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

   a) *sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
   b) *sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*

3 quinquies […]:

3 *sexies* […]

4. *[…]*
5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

La sanzione pecuniaria va da 400 a 1000 quote. Nel caso del comma 5, la sanzione amministrativa è da 100 a 200 quote.

13.2. Le aree sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*nonies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili:

- ✓ Gestione degli appalti;
- ✓ Inviti di clienti in Italia.

13.3. Regole generali e principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

ALTEN ITALIA S.p.a. si impegna a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla selezione/gestione/amministrazione del personale;
- tenere un comportamento collaborativo anche con le agenzie di somministrazione di cui dovesse avvalersi, sì da facilitare lo scambio continuo di informazioni;
- richiedere e acquisire, in fase di assunzione, copia del permesso di soggiorno del lavoratore, qualora richiesto dalla legge;
- monitorare lo status del lavoratore in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al contempo, è fatto divieto di:

- violare i principi, i protocolli e le procedure di assunzione esistenti;
- assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- stipulare contratti a tempo determinato con durata successiva alla scadenza del permesso di soggiorno;
- comunicare dati o informazioni non corrispondenti al vero;

- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino reati di cui alla presente parte speciale;
- utilizzare le lettere d'invito al solo fine di introdurre nel paese lavoratori irregolari.

13.4. I controlli dell'ODV

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone al Consiglio di Amministrazione, o alle eventuali funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

- A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

CAPITOLO 14

CONTRABBANDO

L'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01 ha previsto l'estensione all'ente della responsabilità amministrativo-penale relativa alla commissione, nel proprio interesse o vantaggio, dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

In particolare, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote nel caso di commissione dei seguenti reati, la cui descrizione di dettaglio è contenuta nell'allegato 1 al presente modello:

- ✓ **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**
- ✓ **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**

Qualora i diritti di confine dovuti superino i centomila euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), ossia il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi o il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il contrabbando consiste nel traffico e scambio di merci sottoposte a diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale che ne disciplinano il transito in Dogana e il pagamento dei relativi diritti. Le norme che disciplinano le caratteristiche delle diverse ipotesi di contrabbando si occupano di sanzionare l'offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato nonché – per effetto del recepimento della Direttiva Europea c.d. PIF con d.l.gs. 75/2020 – dell'Unione Europea.

Nella prassi applicativa, le condotte di contrabbando più frequenti possono consistere in:

- mancato pagamento dei diritti di confine;
- mancata presentazione delle merci, sottoposte a diritto di confine, in Dogana;
- mancato passaggio delle merci in Dogana (anche mediante qualsiasi condotta di aggiramento);
- detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito;
- utilizzo di mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, mediante manipolazioni artificiose ovvero utilizzo altri mezzi fraudolenti;
- sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine mediante commissione di altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

14.1. Le aree sensibili in relazione ai Reati di contrabbando

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs.231/2001, solo in relazione ad alcune delle fattispecie previste.

Premesso che le attività svolte da **ALTEN ITALIA S.p.a.** consentono di ritenere minimo il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, le aree sensibili astrattamente ipotizzabili sono:

- gestione del processo di acquisto di beni sottoposti a diritti doganali o di confine;
- gestione del processo di vendita e commercializzazione (anche tramite triangolazioni) di beni sottoposti a diritti doganali o di confine e di prodotti di importazione e da esportazione;
- attività di logistica;
- scarico e deposito merci;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane per le attività di import/export anche attraverso soggetti terzi;
- gestione delle attività doganali (classificazione delle merci sulla base dei codici doganali, individuazione delle tariffe vincolanti, dell'origine dei beni ad es. origine preferenziale);
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle ispezioni;
- gestione dei rapporti con i vettori e trasportatori;
- gestione dei rapporti con gli Spedizionieri che operano per conto della Società;
- gestione della qualifica dei fornitori e degli Spedizionieri;
- gestione dei flussi finanziari.

14.2. Regole generali e principi generali di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

La Società vieta espressamente di:

- introdurre materiale elettronico o qualsiasi altro bene strumentale all'attività della Società, provenienti dall'estero attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- asportare fuori dal territorio doganale senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- portare fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere e all'Agenzia delle Dogane;
- riconoscere denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane;
- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle diposizioni legislative in materia doganale.

È pertanto necessario:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione ed utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni in materia doganale;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- selezionare spedizionieri o trasportatori sulla base dei requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane;
- fornire informazioni e documentazione allo Spedizioniere che siano corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse di **ALTEN ITALIA S.p.a.** della Società siano sempre assegnati in forma scritta e richiedendo eventualmente il rispetto del Codice Etico;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo, nonché delle attività di controllo svolte,
- rilasciare mandati allo Spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

14.3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.,** effettua periodicamente dei controlli e delle ispezioni a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili individuati con particolare riferimento alle fattispecie di reato in esame nella presente Parte Speciale, allo scopo di verificare la conformità dei comportamenti posti in essere dai dipendenti, dai componenti degli organi sociali, dai consulenti e dai partner della società, alle regole e alle procedure stabilite all'interno del Modello organizzativo.

In particolare, l'OdV svolge i compiti di seguito indicati:

- verifica dell'aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione con i reati presupposto in oggetto;
- vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello organizzativo e delle procedure stabilite in materia dei reati in oggetto;
- esamina le segnalazioni relative a eventuali violazioni al Modello organizzativo e/o alle procedure;
- propone all'Amministratore Unico, o alle eventuali funzioni aziendali competenti, gli aggiornamenti, del Modello organizzativo e/o delle procedure aziendali predisposte, che si rendono necessari a seguito di violazioni accertate o di cambiamenti della struttura organizzativa e gestionale;
- decide in merito all'opportunità di segnalare la necessità di adottare provvedimenti disciplinari.

A tal fine, all'OdV di **ALTEN ITALIA S.p.a.,** viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per il monitoraggio dei processi e delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.